

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 859

“Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2008, n. 113, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative”

luglio 2008
n. 24



servizio studi del Senato



Servizio Studi

Direttore Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: -----

M. Magrini _3789

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: -----

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: -----

A. Sansò _3435

S. Biancolatte _3659

S. Marci _3788

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: -----

A. Mattiello _2180

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: V. Strinati _3442

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Domenico Argondizzo _2904

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

Chiara Micelli _3521

Antonello Piscitelli _4942

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 859

“Conversione in legge del
decreto-legge 30 giugno 2008,
n. 113, recante proroga di
termini previsti da
disposizioni legislative”

luglio 2008

n. 24

INDICE

SINTESI DEL CONTENUTO.....	7
SCHEDE DI LETTURA.....	13
Articolo 1 <i>(Consulenza in materia di investimenti)</i> Scheda di lettura.....	15
Articolo 2 <i>(Reclutamento di magistrati, avvocati e procuratori dello Stato)</i> Scheda di lettura.....	19
Articolo 3 <i>(Istituzione delle nuove province)</i> Scheda di lettura.....	23
Articolo 4 <i>(Comunita' montane)</i> Scheda di lettura.....	25
Articolo 5 <i>(Termovalorizzatori)</i> Scheda di lettura.....	27
Articolo 6 <i>(Prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere)</i> Scheda di lettura.....	31
Articolo 7 <i>(Rete nazionale di banche per la conservazione di cordoni ombelicali)</i> Scheda di lettura.....	35
Articolo 8 <i>(Arbitrati)</i> Scheda di lettura.....	37
Articolo 9 <i>(Impianti di accumulo e distribuzione dell'acqua)</i> Scheda di lettura.....	41
Articolo 10 <i>(Riordino dei consorzi di bonifica)</i> Scheda di lettura.....	43

Articolo 11

(Riordino delle partecipazioni societarie dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a.)

Scheda di lettura.....47

Articolo 12

(Reclutamento dei docenti universitari)

Scheda di lettura.....57

Articolo 13

(Assunzione di ricercatori)

Scheda di lettura.....61

Articolo 14

(Comitato nazionale del sistema universitario e Comitato d'indirizzo per la valutazione della ricerca)

Scheda di lettura.....67

SINTESI DEL CONTENUTO

Articolo 1

(Consulenza in materia di investimenti)

L'**articolo 1** proroga dal 30 giugno 2008 al 31 dicembre 2008 il termine fino al quale i consulenti finanziari, già operativi alla data del 31 ottobre 2007, possono continuare a svolgere l'attività di consulenza in materia di investimenti, senza per questo dover essere iscritti ad un albo tenuto da un apposito organismo.

Articolo 2

(Reclutamento di magistrati, avvocati e procuratori dello Stato)

L'**articolo 2** differisce il termine per il completamento (1) delle procedure di assunzione di magistrati amministrativi e contabili, di avvocati e procuratori dello Stato, nonché (2) delle procedure in corso occorrenti per il reclutamento del personale di magistratura ordinaria.

Articolo 3

(Istituzione delle nuove province)

L'**articolo 3** differisce al 30 giugno 2009 i termini entro i quali devono essere effettuati gli adempimenti necessari all'istituzione degli uffici periferici dello Stato nelle nuove province di: Monza e della Brianza; Fermo; Barletta - Andria - Trani.

Articolo 4

(Comunità montane)

L'**articolo 4** apporta due novelle all'articolo 2 della legge finanziaria 2008, nella parte in cui esso detta norme volte al contenimento delle spese per il finanziamento delle comunità montane (commi 16-22) prefigurando la riduzione del numero complessivo delle comunità e la riduzione del numero dei componenti e delle indennità loro spettanti. Sono prorogati i termini: per il riordino delle comunità, di competenza delle regioni (proroga al 30 settembre 2008); per l'adozione del DPCM dal quale dipende la riduzione automatica delle comunità nelle regioni inadempienti (proroga al 31 ottobre 2008).

Articolo 5

(Termovalorizzatori)

L'**articolo 5** novella il comma 137 dell'art. 2 della legge 244 del 2007 (Legge Finanziaria per il 2008):

- da un lato (lettera b)), spostando al 31 dicembre 2008 il termine entro il quale il Ministro dello sviluppo economico ha la possibilità di accordare -

in deroga - gli incentivi previsti per le fonti energetiche rinnovabili agli impianti di termovalorizzazione autorizzati e non ancora entrati in esercizio ed a quelli ancora in costruzione;

- dall'altro (lettera a)), prevedendo che gli incentivi dovranno essere concessi facendo riferimento alla parte organica dei rifiuti utilizzati negli impianti di termovalorizzazione (inserendo le parole "con riferimento alla parte organica dei rifiuti").

Articolo 6

(Prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere)

L'**articolo 6** proroga di un anno, vale a dire al 30 giugno 2009, il termine per il completamento degli adempimenti riguardanti la prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto.

Articolo 7

(Rete nazionale di banche per la conservazione di cordoni ombelicali)

L'**articolo 7** proroga dal 30 giugno 2008 al 28 febbraio 2009 il termine per la predisposizione, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di una rete nazionale di banche per la conservazione di cordoni ombelicali a fini di trapianto.

Si ricorda che il termine originario scadeva l'11 agosto 2006 ed era stato poi differito alla data suddetta del 30 giugno 2008.

Articolo 8

(Arbitrati)

L'**articolo 8** differisce ulteriormente, a data non certa, l'applicabilità delle disposizioni che vietano alle pubbliche amministrazioni di inserire clausole compromissorie in tutti i loro contratti aventi ad oggetto lavori, forniture o servizi e di sottoscrivere compromessi relativamente ai medesimi contratti.

Articolo 9

(Impianti di accumulo e distribuzione dell'acqua)

L'**articolo 9**, modificando l'art. 26, comma 6, del decreto-legge n.248 del 2007, differisce al 31 dicembre 2008 il termine, stabilito al 30 giugno 2008, per la proroga da parte Commissario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) dei contratti in essere per la gestione degli impianti.

Articolo 10

(Riordino dei consorzi di bonifica)

L'articolo 10 proroga, fino a tutto l'anno 2008, il termine - in precedenza fissato al 30 giugno 2008 - entro cui le Regioni possono procedere al riordino, anche mediante accorpamento o eventuale soppressione di singoli consorzi, dei consorzi di bonifica e miglioramento fondiario secondo criteri definiti di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture.

Articolo 11

(Riordino delle partecipazioni societarie dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a.)

L'articolo 11 proroga a tutto il 2008 il termine, scaduto il 30 giugno u.s., per l'attuazione del piano di riordino e di dismissione relativo alle società regionali dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. (già Sviluppo Italia S.p.A), al fine di consentire il completamento delle attività connesse alla loro cessione alle regioni.

Articolo 12

(Reclutamento dei docenti universitari)

L'articolo 12 proroga dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009 le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 248 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2007, in materia di reclutamento del personale docente universitario di prima e seconda fascia; gli organi accademici delle università, nell'ambito delle rispettive competenze, possono indire, entro il 30 novembre 2008, le relative procedure di valutazione comparativa. Le assunzioni potranno essere effettuate solo nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia, come previsto dall'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, riguardante il *turn over*.

Il comma 2 dell'articolo 12 precisa che alle procedure indette dopo il 30 giugno 2008 si applica il disposto di cui all'art. 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005, ai sensi del quale la proposta della commissione giudicatrice è limitata ad un solo idoneo per ogni posto bandito, individuato nel candidato giudicato più meritevole.

Articolo 13

(Assunzione di ricercatori)

L'articolo 13, comma 1, prevede, per l'anno 2008, la disapplicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 648 e 651, della legge finanziaria 2007 e la destinazione delle somme previste dalla medesima legge finanziarie (art. 1, commi 650 e 652), limitatamente allo stanziamento previsto per l'anno 2008 e al netto delle risorse già utilizzate nell'anno 2007, per il reclutamento di ricercatori universitari e degli enti di ricerca, con le modalità previste dal CCNL di comparto e nei limiti dell'organico vigente presso ciascun ente, anche in deroga del limite di spesa previsto dalla citata legge finanziaria (art. 1, comma 643).

Il comma 2 abroga l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 147 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla n. 176 del 2007.

Articolo 14

(Comitato nazionale del sistema universitario e Comitato d'indirizzo per la valutazione della ricerca)

L'articolo 14 conferma il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) nell'attuale composizione fino al 31 maggio 2009 ovvero fino al completamento delle procedure occorrenti a rendere effettivamente operativa l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), se ultimate prima della suddetta data; stabilisce inoltre che le risorse finanziarie previste per l'istituzione dell'ANVUR e iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca siano utilizzate dal CNVSU e dal Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR).

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1

(Consulenza in materia di investimenti)

1. All'articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007, n.164, le parole: «30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».

L'**articolo 1** modifica il comma 14 dell'articolo 19 del d. lgs. n. 164 del 2007¹: pertanto, viene prorogato dal 30 giugno 2008 al 31 dicembre 2008 il termine fino al quale i consulenti finanziari, già operativi alla data del 31 ottobre 2007, possono continuare a svolgere l'attività di consulenza in materia di investimenti, senza per questo dover essere iscritti ad un albo tenuto da un apposito organismo.

Ai sensi dell'art. 1, co. 5-*septies*, TUF², per “consulenza in materia di investimenti” si intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. La raccomandazione è personalizzata quando è presentata come adatta per il cliente o è basata sulla considerazione delle caratteristiche del cliente. Una raccomandazione non è personalizzata se viene diffusa al pubblico mediante canali di distribuzione.

In base all'art. 18, co. 1-2, TUF, l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di consulenza in materia di investimenti è riservato alle imprese di investimento, alle banche, alle società di gestione del risparmio (SGR) ed alle società di gestione armonizzate, qualora autorizzate nello Stato membro di origine.

Il comma 14 dell'articolo 19 del d. lgs. n. 164 del 2007 (nella versione anteriore all'entrata in vigore del decreto-legge in esame) reca una norma transitoria secondo cui - fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'articolo 18-*bis* del TUF e comunque non oltre il 30 giugno 2008 – non viene pregiudicata la possibilità per i soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestano la consulenza in materia di

¹ *Attuazione della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE, 93/6/CEE e 2000/12/CE e abroga la direttiva 93/22/CEE.*

Con il d. lgs. n. 164 del 2007, è stata recepita nell'ordinamento nazionale la Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 (c.d. direttiva MiFID – *Market in Financial Instruments Directive*). Si ricorda che le norme contenute nella direttiva 2004/39/CE costituiscono un passo importante verso la costruzione di un mercato azionario europeo integrato: per effetto della direttiva, le imprese d'investimento godono di un “passaporto unico” e gli investitori beneficiano del medesimo livello di protezione in qualsiasi sistema europeo d'intermediazione mobiliare. Inoltre, la direttiva 2004/39/CE cerca di stabilire per la prima volta un quadro regolamentare completo che disciplini l'esecuzione delle transazioni degli investitori da parte dei mercati regolamentati, dei sistemi di negoziazione alternativi e degli intermediari (imprese di investimento) che operano in qualità di internalizzatori (per maggiori informazioni sulla direttiva c.d. MiFID, si rinvia al *Dossier n. 3/2008 del Servizio studi*, pp. 328ss., relativo ai lavori della Commissione finanze e tesoro nella XV Legislatura).

² *Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria*, emanato con il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

investimenti, di continuare a svolgere tale attività, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.

L'art. 18-*bis* del TUF, inserito dal d.lgs. n. 164/2007, riconosce anche alle persone fisiche <<in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze>> la possibilità di prestare la consulenza in materia di investimenti.

La disposizione dell'art. 18-*bis*, comma 2 del TUF, subordina, peraltro, l'esercizio del servizio di consulenza all'iscrizione in un apposito albo di nuova istituzione dedicato ai consulenti finanziari persone fisiche. L'albo sarà tenuto da un costituendo Organismo, ordinato in forma di associazione e dotato di autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria, cui vengono riconosciute funzioni di vigilanza e potestà sanzionatoria nei confronti degli iscritti (art. 18-*bis*, comma 4) e i cui rappresentanti dovranno essere nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob (comma 3).

L'art. 18-*bis*, comma 5, demanda alla potestà regolamentare della Consob la definizione dei principi e dei criteri relativi alle seguenti materie:

- a) formazione dell'albo e relative forme di pubblicità;
- b) iscrizione all'albo e cause di sospensione, radiazione e riammissione;
- c) cause di incompatibilità;
- d) regole di condotta che i consulenti finanziari devono rispettare nel rapporto con il cliente, avuto riguardo alla disciplina cui sono sottoposti i soggetti abilitati;
- e) modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta dai consulenti finanziari;
- f) attività dell'Organismo, con specifico riferimento ai compiti di vigilanza e sanzionatori previsti dal comma 4 dell'art. 18-*bis*;
- g) modalità di aggiornamento professionale dei consulenti.

Ai sensi del comma 6, la Consob determina con regolamento le procedure per i ricorsi presentati dai consulenti finanziari dinnanzi alla stessa contro i provvedimenti sanzionatori assunti dall'Organismo.

L'art. 18-*bis* prevede, infine, che la Consob, oltre alla indicata potestà regolamentare, eserciti nei confronti del costituendo Organismo potestà di vigilanza informativa ed ispettiva (comma 7), nonché il potere di proporre lo scioglimento al Ministero dell'economia e delle finanze nei casi di inerzia o malfunzionamento.

Come indicato nella relazione illustrativa del Governo, la proroga è finalizzata a permettere l'entrata in vigore della normativa secondaria di attuazione dell'articolo 18-*bis* del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria-TUF, ossia:

- il regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi previo parere della Banca d'Italia e della Consob, volto a fissare i requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali che devono essere posseduti dalle persone fisiche intenzionate a svolgere attività di consulenza in materia di investimenti³;

³ La bozza di tale regolamento è disponibile al seguente indirizzo *internet*: <http://www.dt.tesoro.it/Aree-Docum/Regolament/Consultazi/Bozza-Regolamento.pdf>.

- il regolamento della Consob recante la disciplina dell'albo dei consulenti e dell'organismo di gestione dell'albo medesimo⁴.

Infatti, sempre secondo la relazione governativa, <<in mancanza della possibilità di effettiva di iscriversi all'albo, non è ragionevole imporre ai consulenti finanziari operativi la cessazione dell'attività>>.

⁴ La bozza di tale regolamento è disponibile in formato PDF sull'*home page* del sito: <http://www.consob.it/main/index.html>.

Articolo 2

(Reclutamento di magistrati, avvocati e procuratori dello Stato)

1. Il termine per il completamento delle procedure di assunzione di cui all'articolo 1, comma 518, della legge 27 dicembre 2006, n.296, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2008.

2. Il termine per il completamento delle procedure in corso occorrenti per il reclutamento del personale di magistratura ordinaria è differito al 31 dicembre 2009. A tale fine, per gli anni 2008 e 2009, è autorizzato, in deroga

all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n.296, e successive modificazioni, ed all'articolo 66, comma 3, del decreto- legge 25 giugno 2008 n.112, il reclutamento di magistrati ordinari entro il limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2008 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n.296, e successive modificazioni.

L'**articolo 2** differisce il termine per il completamento (1) delle procedure di assunzione di magistrati amministrativi e contabili, di avvocati e procuratori dello Stato, nonché (2) delle procedure in corso occorrenti per il reclutamento del personale di magistratura ordinaria.

Esso è composto da due commi.

Il **comma 1** differisce al 31 dicembre 2008 il termine per il completamento delle procedure di assunzione di magistrati amministrativi e contabili, di avvocati e procuratori dello Stato, di cui all'art. 518 della legge finanziaria per l'anno 2007⁵.

La disposizione richiamata aveva infatti autorizzato per l'anno 2007, in deroga al blocco delle assunzioni di cui all'art. 1, comma 95, della legge finanziaria per il 2005⁶, il reclutamento dei suddetti soggetti, entro il limite di spesa di 1,370 milioni di euro per l'anno 2007 e di 5,671 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

Il D.P.C.M. 1 ottobre 2007⁷ ha autorizzato Consiglio di Stato, Corte dei conti e Avvocatura generale dello Stato a procedere all'assunzione di n. 57 unità complessive di magistrati amministrativi e contabili e procuratori dello Stato, così ripartite: 22 unità per il Consiglio di Stato (referendari Tar), 17 per la Corte

⁵ Legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*".

⁶ Legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)*".

⁷ "*Ripartizione delle assunzioni dei magistrati amministrativi e contabili, di avvocati e procuratori dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 518, della L. 27 dicembre 2006, n. 296*".

dei conti (referendari), 18 per l'Avvocatura generale dello Stato (procuratori dello Stato).

Successivamente, l'art. 3, comma 86, della legge finanziaria per il 2008⁸ ha previsto che le assunzioni autorizzate per l'anno 2007 dalla suddetta disposizione potessero essere effettuate entro il 31 maggio 2008.

Tale termine viene ora differito al 31 dicembre 2008.

La relazione illustrativa afferma che il differimento in esame è stato richiesto dall'Avvocatura dello Stato, al fine di completare il reclutamento dei procuratori dello Stato.

Il **comma 2** differisce al 31 dicembre 2009 il termine per il completamento delle procedure in corso occorrenti per il reclutamento del personale di magistratura ordinaria.

A tal fine, è autorizzato il reclutamento di magistrati ordinari entro il limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2008 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, a valere sul fondo per le assunzioni in deroga, istituito dall'art. 1, comma 527, della legge finanziaria per il 2007 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per le assunzioni in caso di indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza.

Così facendo, la disposizione in esame espressamente deroga le disposizioni limitative delle assunzioni di cui:

- all'art. 1, comma 523, della legge finanziaria per il 2007, ai sensi del quale negli anni 2008 e 2009 le amministrazioni dello Stato possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente;

- all'art. 66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112⁹, ai sensi del quale, per l'anno 2009, le suddette amministrazioni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente (in ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unità cessate nell'anno precedente).

⁸ Legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)*".

⁹ "*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*", in corso di conversione alla Camera dei deputati.

Secondo la relazione tecnica, con gli importi suddetti, considerato un onere unitario annuo di 84.500 euro lordi, potrà essere effettuato il reclutamento a regime di circa 350 unità di vincitori di concorso.

Articolo 3

(Istituzione delle nuove province)

1. I termini di cui agli articoli 4, comma 1, delle leggi 11 giugno 2004, n.146, e n.148, e dell'articolo 5, comma 1, della legge 11 giugno 2004, n.147, relativi alla adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'interno, concernente i provvedimenti necessari per l'istituzione nelle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani, degli uffici periferici dello Stato, sono differiti al 30 giugno 2009.

L'**articolo 3** differisce i termini entro i quali devono essere effettuati gli adempimenti necessari all'istituzione degli uffici periferici dello Stato nelle nuove province di:

- Monza e della Brianza;
- Fermo;
- Barletta - Andria - Trani.

Le rispettive leggi istitutive (articolo 4 della legge 146/2004¹⁰, articolo 4 della legge 148/2004¹¹, articolo 5 della legge 147/2004¹²) stabiliscono che spetta al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'interno, adottare con proprio decreto i provvedimenti necessari per l'istituzione degli uffici periferici dello Stato, entro i limiti delle risorse rese disponibili dalle medesime leggi istitutive e tenendo conto nella loro dislocazione delle vocazioni territoriali.

A tale adempimento bisognava provvedere entro quattro anni dalla data di entrata in vigore delle leggi istitutive; pertanto, i termini sarebbero scaduti il 30 giugno 2008 (le leggi, pubblicate nella G.U. n. 138 del 15 giugno 2004, sono entrate in vigore dopo l'ordinario periodo di *vacatio*, pari a 15 giorni).

I termini in questione sono stati differiti dall'articolo in esame di un anno, al 30 giugno 2009.

¹⁰ Istituzione della provincia di Monza e della Brianza.

¹¹ Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani.

¹² Istituzione della provincia di Fermo.

Articolo 4 *(Comunità montane)*

1. All'articolo 2, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n.244, le parole: «sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 settembre 2008».

2. All'articolo 2, comma 21, della legge 24 dicembre 2007, n.244, le parole: «31 luglio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2008».

L'**articolo 4** apporta due novelle all'articolo 2 della legge finanziaria 2008, nella parte in cui esso detta norme volte al contenimento delle spese per il finanziamento delle comunità montane (commi 16-22) prefigurando la riduzione del numero complessivo delle comunità e la riduzione del numero dei componenti e delle indennità loro spettanti.

Il **comma 1** dell'articolo in esame amplia il termine a disposizione delle regioni - previsto dall'articolo 2, comma 17 della legge finanziaria 2008 - per provvedere, con propria legge e sentiti i consigli delle autonomie locali, al riordino della disciplina delle comunità montane, ad integrazione di quanto previsto in materia dal TUEL. Il riordino è funzionale a una riduzione a regime della spesa corrente per il funzionamento delle comunità montane stesse, riduzione che dovrà essere pari a un terzo della quota del Fondo ordinario spettante alle comunità montane presenti in ciascuna regione.

Il termine per tale riordino, in base al testo originario del comma 17, era di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2008: pertanto esso sarebbe scaduto il 1° luglio 2008.

Il comma in esame ha prorogato tale termine al 30 settembre 2008.

Il **comma 2** dell'articolo in esame incide invece sulle previsioni dei commi 20 e 21 dell'articolo 2 della citata legge finanziaria 2008.

Il comma 20 dispone direttamente la riduzione automatica delle comunità montane qualora le regioni non abbiano provveduto in termine (v. sopra) al loro riordino.

In primo luogo, si dispone la cessazione dell'appartenenza alle comunità montane dei comuni capoluogo di provincia, dei comuni costieri e di quelli con popolazione superiore a 20.000 abitanti.

Vengono, inoltre, soppresse le comunità montane nelle quali almeno la metà dei comuni non sono situati per almeno l'80% della loro superficie al di sopra di 500 m (600 m nelle regioni alpine) di altitudine s.l.m., oppure, non sono situati per almeno il 50% della loro superficie al di sopra di 500 m di altitudine s.l.m. e nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore è almeno 500 m (600 m nelle regioni alpine).

In terzo luogo, sono soppresse le comunità montane che sono costituite da meno di 5 comuni. Tale effetto si produce anche se la riduzione al di sotto della soglia consentita è il risultato della cessazione *ex lege* dell'appartenenza alle comunità delle categorie di comuni di cui sopra (capoluoghi di provincia, comuni costieri e quelli con popolazione superiore a 20.000 abitanti).

Infine, vengono introdotti alcuni limiti numerici alla composizione degli organi rappresentativi delle comunità:

gli organi consiliari devono essere composti da non più di un membro per ciascun comune, in modo tale, però, da garantire (come previsto dalla normativa vigente, art. 27, co. 2, TU) la presenza delle minoranze; a tal fine la base elettiva è composta da tutti i consiglieri dei comuni, che procedono all'elezione con voto limitato ;

gli organi esecutivi sono composti al massimo da un terzo dei componenti l'organo consiliare.

Si ricorda che attualmente il numero degli amministratori delle comunità montana è determinato dallo statuto di ciascuna comunità, deliberato secondo le modalità fissate con legge regionale.

Il comma 21 differisce l'applicazione delle riduzioni automatiche di cui al comma 20 alla data di pubblicazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e di quello degli affari regionali, sentite le singole regioni interessate, che accerti l'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa stabilite al comma 17.

Il testo originario del comma 21 prevedeva che il succitato DPCM dovesse essere adottato entro il 31 luglio 2008.

La novella recata dalla disposizione in esame ha prorogato il termine al 31 ottobre 2008.

Articolo 5 *(Termovalorizzatori)*

1. All'articolo 2, comma 137, della legge 24 dicembre 2007, n.244, sono apportate le seguenti modificazioni:
- | | |
|--|--|
| a) dopo le parole: «per quelli in costruzione,» sono inserite le seguenti: | «con riferimento alla parte organica dei rifiuti,»; |
| | b) le parole: «tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2008». |

L'articolo 5 in esame novella il comma 137 dell'art. 2 della legge 244 del 2007 (Legge Finanziaria per il 2008):

- da un lato (lettera b)), spostando al 31 dicembre 2008 il termine entro il quale il Ministro dello sviluppo economico ha la possibilità di accordare - in deroga - gli incentivi previsti per le fonti energetiche rinnovabili agli impianti di termovalorizzazione autorizzati e non ancora entrati in esercizio ed a quelli ancora in costruzione.
- dall'altro (lettera a)), prevedendo che gli incentivi dovranno essere concessi facendo riferimento alla parte organica dei rifiuti utilizzati negli impianti di termovalorizzazione (inserendo le parole "con riferimento alla parte organica dei rifiuti");

Si ricorda che il comma 137 dell'art. 2 della legge 244 del 2007 (Legge Finanziaria per il 2008) prevede che la procedura del riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi prevista dal comma 1118 della legge 296/2006 per gli impianti autorizzati e non ancora in esercizio debba essere attivata in via prioritaria per gli impianti in costruzione e sia completata dal Ministro dello sviluppo economico col parere delle Commissioni parlamentari competenti. Infine si prevede che tale procedura di riconoscimento in deroga debba concludersi inderogabilmente entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge.

Secondo il sopra citato comma 1118, il Ministro dello sviluppo economico provvede con propri decreti a definire le condizioni e le modalità per l'eventuale riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi a specifici impianti già autorizzati all'entrata in vigore della legge finanziaria 2007 e non ancora in esercizio, non rientranti nella tipologia di cui al periodo precedente, nonché a ridefinire l'entità e la durata dei sostegni alle fonti energetiche non rinnovabili assimilate alle fonti energetiche rinnovabili utilizzate da impianti già realizzati ed operativi alla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto dei diritti pregressi e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, allo scopo di ridurre gli oneri che gravano sui i prezzi dell'energia elettrica e eliminare vantaggi economici che non risultino specificamente motivati e coerenti con le direttive europee in materia di energia elettrica.

Il comma 137 dell'art. 2 della legge 244 del 2007, nel testo originario, nel tener ferma la potestà di riconoscimento in deroga riconosciuta dal comma 1118 dell'art. 1 della legge finanziaria per il 2007 al Ministro dello sviluppo economico, prevedeva:

- l'applicazione in via prioritaria per gli impianti in costruzione;
- il completamento della procedura inderogabilmente entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Si segnala che l'articolo 33, comma 1-*octies*, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, ha disposto la deroga ai richiamati commi 1117 e 1118 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007, nonché al comma 137 in commento per l'impianto di termodistruzione localizzato nel territorio di Acerra della regione Campania, al quale pertanto spettano i finanziamenti e gli incentivi pubblici di competenza statale previsti dalle Convenzioni CIP6.

In proposito si richiama anche la precedente O.P.C.M. n. 3656 del 6 febbraio 2007 (recante *Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania*¹³), che, al fine di assicurare la rapida conclusione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania, ha disposto – in deroga alle sopra richiamate disposizioni – l'applicabilità delle agevolazioni tariffarie per la vendita dell'energia elettrica di cui al provvedimento CIP 6/1992 rispetto agli impianti di termodistruzione o di gassificazione che saranno realizzati nei territori del comune di Acerra, di S. Maria la Fossa e della provincia di Salerno. Come indicato nelle premesse del decreto, tale misura è legata all'esigenza di una tempestiva definizione delle procedure di gara volte alla individuazione dei nuovi affidatari del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, che rende necessario, stante le difficoltà tecniche ed economiche presenti nel ciclo industriale di smaltimento, meccanismi incentivanti per coloro che risulteranno affidatari del predetto servizio. Specifiche misure per consentire la messa in esercizio in tempi rapidi dell'impianto di termodistruzione sito nel comune di Acerra sono inoltre contenute nella successiva ordinanza n. 3657¹⁴.

Si ricorda che la delibera del Comitato interministeriale prezzi n. 6/1992 (detta CIP6) ha provveduto ad incentivare le fonti energetiche rinnovabili, disciplinando i prezzi dell'energia elettrica relativi a cessione, vettoriamento e produzione di elettricità per conto dell'Enel, i parametri relativi allo scambio dell'energia elettrica prodotta da impianti utilizzanti fonti rinnovabili o assimilate, nonché le condizioni tecniche generali per l'assimilabilità a fonte rinnovabile.

Per una più generale ricostruzione della materia si ricorda che con il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 si è provveduto al recepimento della direttiva 2001/77/CE, concernente la promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Il decreto prevede, tra l'altro, l'inclusione dei rifiuti tra le fonti energetiche

¹³ Pubblicata nella G.U. del 13 febbraio 2007.

¹⁴ Recante *Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per consentire il passaggio alla gestione ordinaria*, pubblicata sulla G.U. 20 febbraio 2008.

ammesse a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili, compresa la frazione non biodegradabile ed i combustibili derivati dai rifiuti. In particolare, infatti, l'articolo 17 ha provveduto ad incentivare ulteriormente la produzione di energia da rifiuti sia rispetto alla legislazione nazionale previgente, sia nei confronti delle disposizioni recate dalla direttiva 2001/77/CE. Infatti, se, da un lato, la definizione di fonti rinnovabili contenuta nell'art. 2 del D.Lgs. n. 387 riproduce fedelmente quella recata dalla direttiva, dall'altro lato, l'art. 17 precisa che sono "ammessi a beneficiare del regime riservato alle fonti energetiche rinnovabili i rifiuti, ivi compresa, anche tramite il ricorso a misure promozionali, la frazione non biodegradabile ed i combustibili derivati dai rifiuti".

Tale previsioni hanno prodotto due procedimenti di infrazione a carico dell'Italia con conseguente messa in mora per l'errata applicazione della Direttiva del 2001.

Conseguentemente sono stati approvati i menzionati commi 1117 e 1118 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007). Il comma 1117, in particolare, prevede che i finanziamenti e gli incentivi pubblici di competenza statale finalizzati alla promozione delle fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica siano concedibili esclusivamente per la produzione di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, come definite dall'articolo 2 della direttiva 2001/77/CE e che sono fatti salvi i finanziamenti e gli incentivi concessi, ai sensi della previgente normativa, ai soli impianti già autorizzati e di cui sia stata avviata concretamente la realizzazione anteriormente all'entrata in vigore della legge, stessa ivi comprese le convenzioni adottate con la delibera CIP6 e destinate al sostegno alle fonti energetiche assimilate, per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1118.

Articolo 6

(Prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2009»;

b) il comma 2-bis e' abrogato.

L'**articolo 6** proroga di un anno, vale a dire al 30 giugno 2009, il termine per il completamento degli adempimenti riguardanti la prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto.

Il comma unico dell'articolo 6 in esame, lettera a) modifica, a tale fine, l'art. 3 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248¹⁵, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

L'articolo 3 del d.l. 248/2007 già prorogava al 30 giugno 2008 il termine, in precedenza più volte rideterminato. Il termine era rinviato di un ulteriore anno per le strutture destinatarie, al rinnovo del certificato di prevenzione incendi, di indicazioni per l'adeguamento alla normativa antincendio richiedenti una spesa superiore a 100.000 euro.

La proroga, che secondo la relazione governativa consente agli imprenditori il completamento dei lavori già avviati e la predisposizione della documentazione tecnica che accompagna le domande di rilascio del certificato di prevenzione incendi, riguarda – come si precisa nel comma 2 dell'art. 3 del d.l. 248/2007 – le sole imprese che abbiano presentato al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, entro la data del 30 giugno 2005, il progetto di adeguamento, ai fini dell'espressione del parere di conformità previsto dal D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37 (vedi *infra*).

Il precedente termine era stato fissato dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 300/2006 per completare gli adempimenti relativi alla messa a norma delle strutture ricettive con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 9 aprile 1994¹⁶.

Il comma unico dell'articolo 6 in esame, lettera b) abroga il comma 2-bis dell'art. 3 del d.l. 248/2007 che fissava allo stesso 30 giugno 2009 (un termine

¹⁵ "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria".

¹⁶ Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere.

più ampio, al momento in cui esso è stato fissato) il termine entro cui le strutture ricettive, che al rinnovo del certificato di prevenzione incendi abbiano ricevuto dal Comando provinciale dei vigili del fuoco ulteriori indicazioni per l'adeguamento alla normativa antincendio per la cui realizzazione sia necessaria una spesa superiore a 100.000 euro, dovevano completare i lavori richiesti.

L'abrogazione si rende "necessaria" - con le parole della relazione governativa - per la generalizzazione del termine del 30 giugno 2009 disposta con la norma qui in esame che riguarda, ora, tutte le imprese.

Il comma 4 dell'art. 3 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300¹⁷ ha prorogato al 30 aprile 2007 il termine per il completamento degli adempimenti relativi alla messa a norma delle strutture ricettive. Lo stesso comma precisa che tale proroga vale per le sole imprese che hanno presentato la richiesta di nulla osta ai vigili del fuoco entro il 30 giugno 2005.

Si ricorda che il termine di cui al decreto-legge 300/2006 è stato più volte oggetto di proroga, l'ultima delle quali disposta dall'art. 5 del decreto-legge 273/2005¹⁸, che ha ulteriormente differito al 31 dicembre 2006 il termine previsto dall'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 411/2001¹⁹ e già prorogato dall'art. 14 del decreto-legge 266/2004²⁰.

Il citato art. 3-bis del decreto-legge 411/2001 ha stabilito che "le attività ricettive esistenti con oltre venticinque posti letto completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi di cui alle lettere b) e c) del punto 21.2 della regola tecnica di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere, approvata con D.M. 9 aprile 1994, del Ministro dell'interno pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1994, entro il termine del 31 dicembre 2004. Entro il 30 giugno 2003, il Ministro dell'interno provvede, ai sensi del penultimo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, ad aggiornare le disposizioni di cui al citato decreto ministeriale 9 aprile 1994 relative alle attività ricettive esistenti, avendo particolare riguardo alle esigenze di quelle ubicate nei centri storici".

Il citato punto 21.2 prevede che "le attività ricettive esistenti devono adeguarsi alle disposizioni del presente decreto, a decorrere dall'entrata in vigore dello stesso, entro i seguenti termini:

a) due anni per quanto riguarda le disposizioni gestionali di cui ai punti 14 (gestione della sicurezza), 15 (addestramento del personale) e 16 (registro dei controlli periodici);

b) 31 dicembre 1999 per quanto riguarda l'adeguamento alle restanti prescrizioni, con esclusione di quanto previsto alla successiva lettera c);

c) otto anni per l'adeguamento, all'interno delle camere per ospiti, dei materiali di rivestimento, dei tendaggi e dei materassi a quanto previsto dal punto 19.2 (reazione al fuoco dei materiali)".

¹⁷ Decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17), *Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse*.

¹⁸ Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51), *Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti*.

¹⁹ Decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411 (convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463), *Proroghe e differimenti di termini*.

²⁰ Decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306) *Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative*.

Quanto al citato D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37 (*Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59*), si ricorda che l'art. 2 del provvedimento stabilisce che gli enti e i privati responsabili delle attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, di cui al decreto 16 febbraio 1982 del Ministro dell'interno e successive modifiche ed integrazioni, sono tenuti a richiedere al Comando provinciale dei Vigili del fuoco l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni o di modifiche di quelli esistenti. Il Comando si pronuncia sulla conformità dei progetti alla normativa antincendio entro il termine di 45 giorni dalla data di presentazione, che può, tuttavia, essere differito al 90° giorno in caso di complessità del progetto e può anche essere interrotto, per una sola volta, in caso di documentazione incompleta od irregolare ovvero nel caso in cui il Comando ritenga indispensabile richiedere una documentazione integrativa. Qualora il Comando non si esprima nei termini prescritti, il progetto si intende respinto.

Articolo 7

(Rete nazionale di banche per la conservazione di cordoni ombelicali)

1. All'articolo 8-*bis* del decreto-legge 2008, n.31, le parole: «30 giugno 2008» 31 dicembre 2007, n.248, convertito, con sono sostituite dalle seguenti: «28 modificazioni, dalla legge 28 febbraio febbraio 2009».

L'**articolo 7** proroga dal 30 giugno 2008 al 28 febbraio 2009 il termine per la predisposizione, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di una rete nazionale di banche per la conservazione di cordoni ombelicali a fini di trapianto.

Si ricorda che il termine originario scadeva l'11 agosto 2006²¹ ed era stato poi differito alla data suddetta del 30 giugno 2008²².

La disciplina di rango legislativo in materia²³ consente (a fini, come detto, di trapianto) la raccolta autologa (cioè, destinata all'impiego in favore del proprietario del cordone ombelicale), la conservazione e lo stoccaggio del cordone ombelicale da parte di strutture pubbliche e private, previa autorizzazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e sentiti il Centro nazionale per i trapianti²⁴ e il Centro nazionale sangue²⁵. La raccolta avviene senza oneri per il Servizio sanitario nazionale. Essa è svolta previo consenso (del soggetto proprietario) alla donazione per uso allogenico, in caso di necessità, per paziente compatibile.

Con il decreto ministeriale summenzionato (il termine per l'emanazione del quale è oggetto della presente proroga), sono altresì regolamentate le funzioni di coordinamento e controllo svolte (in base alle rispettive competenze) dal Centro nazionale per i trapianti e dal Centro nazionale sangue.

Si ricorda che, in attesa dell'attuazione della suddetta normativa di rango legislativo, la materia è disciplinata da alcune ordinanze ministeriali - da ultimo, dall'ordinanza del Ministro della salute del 4 maggio 2007, modificata e prorogata fino al 30 giugno 2008 dall'ordinanza del 29 aprile 2008 e ulteriormente prorogata fino al 28 febbraio 2009 dall'ordinanza del 19 giugno

²¹ Ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 21 ottobre 2005, n. 219.

²² Ai sensi dell'art. 8-*bis* del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31.

²³ Cfr. l'art. 8-*bis* citato del D.L. n. 248.

²⁴ Riguardo al Centro nazionale per i trapianti, cfr. la L. 1 aprile 1999, n. 91, e successive modificazioni.

²⁵ Riguardo al Centro nazionale sangue, cfr. la L. 21 ottobre 2005, n. 219, e successive modificazioni.

2008²⁶ -. Tali ordinanze, tra l'altro, consentono la conservazione del sangue da cordone ombelicale presso determinate strutture pubbliche e private.

La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente decreto osserva che l'ulteriore proroga del termine (per l'emanazione del decreto ministeriale) al 28 febbraio 2009 è dovuta alle esigenze: di definire, in via propedeutica, sia i requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici delle strutture pubbliche e private summenzionate sia le linee guida per il loro accreditamento; di predisporre ed organizzare il sistema ispettivo; di definire "tutti gli aspetti economico-gestionali".

²⁶ Quest'ultima è naturalmente un'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Articolo 8 *(Arbitrati)*

1. I termini di cui all'articolo 15 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.31, sono differiti fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di legge di attuazione della devoluzione delle competenze ivi prevista.

L'**articolo 8** differisce ulteriormente, a data non certa, l'applicabilità delle disposizioni che vietano alle pubbliche amministrazioni di inserire clausole compromissorie in tutti i loro contratti aventi ad oggetto lavori, forniture o servizi e di sottoscrivere compromessi relativamente ai medesimi contratti.

Si ricorda che per "compromesso" si intende l'accordo con il quale le parti consensualmente decidono di derogare alla giurisdizione ordinaria e di deferire una controversia tra loro già insorta alla cognizione di un arbitro unico o di un collegio di arbitri (art. 807 c.p.c.).

Per "clausola compromissoria" si intende la clausola inserita in un contratto o il patto ad esso accessorio nel quale i contraenti prevedono che le future ed eventuali controversie che tra loro potranno insorgere in ordine a quel contratto saranno giudicate da arbitri (art. 808 c.p.c.).

L'art. 3, commi 19 e 20, della legge finanziaria per il 2008²⁷ contiene infatti il divieto per le pubbliche amministrazioni e per gli enti pubblici economici, nonché per le società interamente possedute ovvero maggioritariamente partecipate dalle medesime amministrazioni o enti di inserire clausole compromissorie nei contratti di lavori, forniture e servizi ovvero di sottoscrivere compromessi, al fine di devolvere ad arbitri le controversie nascenti da tali contratti. La violazione del divieto comporta la nullità delle clausole compromissorie e dei compromessi comunque sottoscritti. La sottoscrizione costituisce inoltre illecito disciplinare e determina responsabilità erariale per i responsabili dei relativi procedimenti.

In base al comma 21, rispetto a contratti già sottoscritti, per le cui controversie i relativi collegi arbitrali non si sono fossero costituiti alla data del 30 settembre 2007, i medesimi soggetti di cui ai commi 19 e 20 erano obbligati a declinare la competenza arbitrale, sempre che tale facoltà fosse prevista nelle clausole arbitrali inserite nei predetti contratti. I collegi arbitrali, costituiti invece successivamente al 30 settembre 2007 e fino alla data di entrata in vigore della

²⁷ Legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)*".

legge finanziaria, sarebbero decaduti automaticamente e le relative spese sarebbero restate integralmente compensate tra le parti.

Il comma 22 disciplina il monitoraggio degli effetti finanziari della disposizione e la destinazione di eventuali risparmi da essa generati.

Secondo la relazione al disegno di legge finanziaria, la *ratio* del divieto di arbitrato consisteva nell'esigenza di correggere pesanti criticità manifestatesi in maniera non occasionale o episodica, ma anzi con tale costanza e gravità da determinare pesanti rilievi sul punto dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture nell'ultima relazione annuale. In particolare, secondo la relazione, alla luce degli elementi raccolti ed analizzati dall'Autorità, risultano una serie di dati di fatto oggettivi:

- il costo del giudizio arbitrale è significativamente più elevato del giudizio ordinario, prevedendosi cospicui compensi agli arbitri, spese per il segretario del collegio (fissati liberamente dai collegi negli arbitrati liberi, con punte che hanno toccato anche 120.000 euro per una singola procedura), nonché la quota pagata per il deposito del lodo, pari all'1 per mille del valore della controversia;

- ove non sia intervenuta transazione - che, nella stragrande maggioranza dei casi, non è particolarmente vantaggiosa per le ragioni delle amministrazioni - queste sono risultate soccombenti nella quasi totalità dei giudizi arbitrali, secondo una percentuale che si aggira intorno ai due terzi del totale e che, nel solo 2006, ha comportato oneri pari a 320.943.611 euro, senza contare le spese per lo svolgimento del giudizio (compensi agli arbitri, ai segretari e per il deposito del lodo);

- i lodi arbitrali impugnati sono, a loro volta, nella gran parte, dichiarati nulli da parte della Corte d'Appello;

- solo una minoranza degli arbitrati azionati si conclude entro il termine ordinario previsto per la pronuncia del lodo ed, anzi, in alcuni casi, i procedimenti hanno avuto una durata di 700 giorni per poi concludersi con un accordo transattivo.

D'altro canto, l'introduzione del divieto in questione comporta una valutazione dell'impatto che esso potrebbe avere sull'attività degli uffici giudiziari e sulla durata dei procedimenti giurisdizionali.

L'art. 15 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248²⁸ (il c.d. decreto milleproroghe) ha previsto che il suddetto divieto trovasse applicazione a partire dal 1 luglio 2008.

Il decreto milleproroghe ha inoltre differito al 30 giugno 2008 il termine del 30 settembre 2007, relativo alla costituzione dei collegi arbitrali, contenuto nella disposizione transitoria di cui al richiamato art. 3, comma 21, della legge finanziaria per il 2008. A seguito di tale differimento, l'obbligo di declinare la competenza arbitrale avrebbe operato rispetto ai contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore della legge finanziaria (1° gennaio 2008), per le cui

²⁸ "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

controversie i collegi arbitrali non si fossero ancora costituiti alla data del 30 giugno 2008.

Sia il testo, sia la relazione illustrativa del decreto mille-proroghe precisavano che il differimento dell'applicabilità delle disposizioni recanti il divieto di arbitrato per i contratti pubblici si rendeva necessario per consentire la devoluzione delle competenze alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale, previste dall'art. 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168²⁹.

La portata normativa di tale riferimento non appariva del tutto chiara, in considerazione del fatto che l'art. 3, commi 19-22, della legge finanziaria per il 2008 non prevede la devoluzione alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale delle competenze in materia di appalti pubblici, né tale competenza è attualmente prevista dal decreto legislativo 168/2003, che ha istituito le medesime sezioni specializzate.

A questo proposito si ricorda che l'art. 16, della legge 12 dicembre 2002, n. 273³⁰, aveva delegato al Governo l'istituzione, con uno o più decreti legislativi, di sezioni dei tribunali specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale.

Finalità dell'intervento legislativo era quella di assicurare, in conformità delle previsioni dell'art. 91 del regolamento CE n. 40/1994 del Consiglio, una rapida definizione delle controversie in materia di marchi nazionali e comunitari, brevetti, modelli di utilità, disegni e modelli e diritto d'autore nonché di fattispecie di concorrenza sleale che interferiscano con la tutela della proprietà industriale e intellettuale.

Con il decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 è stata data attuazione alla delega contenuta nell'art. 16 della legge n. 273/2002 che prevedeva, in particolare, l'istituzione - presso un limitato numero di tribunali e corrispondenti corti d'appello - di sezioni specializzate (di primo e secondo grado) in materia di proprietà industriale e intellettuale³¹. In particolare, ai sensi dell'art. 1, i tribunali distrettuali e le relative corti d'appello interessate all'istituzione delle sezioni, in accordo a quanto previsto dalla delega, sono quelle di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia.

Nella previsione di un avvio dell'attività in cui le sezioni specializzate - anche per quanto previsto in sede di disciplina transitoria (cfr. art. 6) - potrebbero ricevere limitati carichi di lavoro, viene concessa ai capi degli uffici giudiziari la possibilità di utilizzare i giudici delle sezioni anche per la trattazione di altri procedimenti, sempre che ciò non comporti ritardi nella definizione delle controversie in materia di proprietà industriale e intellettuale.

La competenza per materia delle sezioni specializzate è definita dall'art. 3 del provvedimento che ricalca quanto indicato dal comma 1 dell'art. 16 della legge delega, integrandolo con la previsione della competenza sui marchi internazionali; la competenza riguarda così le controversie relative a marchi nazionali, internazionali e

²⁹ *"Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, a norma dell'articolo 16 della L. 12 dicembre 2002, n. 273"*.

³⁰ *"Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza"*.

³¹ Il legislatore delegante ha perciò rinunciato all'istituzione di sezioni specializzate sia in tutti i tribunali che in tutti i tribunali distrettuali.

comunitari, brevetti d'invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, disegni e modelli e diritto d'autore nonché fattispecie di concorrenza sleale che interferiscano con la tutela della proprietà industriale e intellettuale.

L'art. 6 provvede all'introduzione di una specifica disciplina transitoria che mira a garantire un efficiente avvio del funzionamento delle nuove sezioni, non appesantendone i carichi di lavoro con le cause pendenti; tale disciplina prevede:

- la competenza del giudice previgente sulle controversie nelle materie relative alla proprietà industriale e intellettuale già pendenti al 30 giugno 2003.
- la competenza delle sezioni specializzate sulle nuove cause iscritte a ruolo a partire dal 1° luglio 2003.

Ora l'articolo 8 del decreto-legge in esame rinvia *tout court* l'applicabilità del divieto di arbitrato alla non meglio precisata data di entrata in vigore di eventuali disposizioni di legge con le quali verrà data attuazione alla devoluzione delle competenze alle sezioni specializzate.

La relazione illustrativa conferma che tale normativa non è ancora stata predisposta.

Articolo 9

(Impianti di accumulo e distribuzione dell'acqua)

1. All'articolo 8-*bis* del decreto-legge 2008, n.31, le parole: «30 giugno 2008» 31 dicembre 2007, n.248, convertito, con sono sostituite dalle seguenti: «28 modificazioni, dalla legge 28 febbraio febbraio 2009».

L'**articolo 9** in esame, modificando l'art. 26, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge n.248 del 2007, differisce al 31 dicembre 2008 il termine, stabilito al 30 giugno 2008, per la proroga da parte Commissario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) dei contratti in essere per la gestione degli impianti.

L'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) - istituito nel 1947 con il D.Lgs.cps n. 281, come persona giuridica di diritto pubblico sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura - gestisce otto dighe, alle quali vanno aggiunte alcune centinaia di chilometri di canali di adduzione. L'attività dell'ente è finalizzata a far fronte alle esigenze potabili delle popolazioni della Puglia e della Basilicata, al fabbisogno irriguo di vasti comprensori delle stesse regioni, nonché di agglomerati industriali.

L'EIPLI ha goduto di numerosi trasferimenti di risorse di parte pubblica, anche mediante l'iscrizione nel bilancio statale di limiti d'impegno di norma quindicennali.

L'art. 1, comma 1055, della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007) ha dettato disposizioni volte a portare a risanamento l'EIPLI, e concludere infine l'operazione con la trasformazione dell'ente in società per azioni.

Entro la data del 30 settembre 2007 avrebbero dovuto essere espletate le seguenti attività:

- puntuale ricognizione da parte del Commissario straordinario sulla situazione debitoria dell'ente;
- definizione da parte del medesimo Commissario e dei creditori di un piano di rientro da trasmettere al dicastero agricolo.

Sulla base del piano di rientro il Ministero delle politiche agricole stabilisce le procedure, sia amministrative che finanziarie, per il risanamento, restando nel frattempo sospesa ogni procedura esecutiva e giudiziaria avverso l'ente.

Successivamente, concluso il risanamento, il Ministro per le politiche agricole procede alla trasformazione dell'ente in s.p.a con partecipazione dello Stato e delle regioni che

vi abbiano interesse. Alla trasformazione si procede con decreto del Ministro d'intesa con le tre regioni, Puglia, Basilicata e Campania.

Articolo 10
(Riordino dei consorzi di bonifica)

1. All'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.31, le parole: «30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».

L'articolo 10 proroga, fino a tutto l'anno 2008, il termine - in precedenza fissato al 30 giugno 2008 - entro cui le Regioni possono procedere al riordino, anche mediante accorpamento o eventuale soppressione di singoli consorzi, dei consorzi di bonifica e miglioramento fondiario secondo criteri definiti di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture.

La relazione al d.d.l. di conversione evidenzia come la complessità delle diverse realtà nelle quali i consorzi di bonifica operano non avrebbero consentito di giungere alla prevista intesa nel termine in precedenza previsto. La relazione dà testimonianza di come sarebbe stata ottenuta una condivisione di massima sui principali punti della proposta e che il provvedimento sarebbe auspicato da molte regioni al fine di risolvere annosi problemi che le singole normative regionali non sarebbero riuscite ad eliminare.

Il comma unico dell'articolo 10 in esame modifica, a tal fine, l'art. 28 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248³², convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Con detto art. 27 è stata disposta una nuova disciplina in materia di riordino dei consorzi di bonifica e miglioramento fondiario di cui al Capo I del titolo V del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, abrogando la normativa introdotta al riguardo con la legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, commi 36-37).

Il R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, *Nuove norme per la bonifica integrale*, che costituisce, ancora oggi, la normativa principale in materia di interventi di bonifica, ha introdotto il concetto di "bonifica integrale", comprensivo sia della bonifica in senso proprio, che delle opere di miglioramento fondiario. L'attuazione della bonifica integrale è stata demandata ad interventi pubblici di carattere globale su aree omogenee

³² "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria".

particolarmente dissestate e suscettibili di trasformazione, definite comprensori, distinti in due categorie: quelli di prima categoria, che richiedono opere gravemente onerose per i proprietari interessati, e quelli di seconda categoria, che hanno carattere residuale. L'attività di bonifica è stata attribuita ai Consorzi di bonifica, enti pubblici di autogoverno costituiti su iniziativa dei soggetti privati proprietari degli immobili che traggono benefici dalla bonifica.

I consorzi di bonifica e miglioramento fondiario sono disciplinati dal titolo V del Capo I del citato R.D. n. 215/1933 (articoli 54-73). In particolare, i consorzi di bonifica (art. 54) provvedono alla esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica o soltanto alla manutenzione ed esercizio di esse; essi (art. 59) sono persone giuridiche pubbliche e sono retti da uno statuto (art. 60) deliberato dall'Assemblea e sottoposto ad approvazione ministeriale. I poteri di intervento dell'Autorità pubblica nei confronti dei Consorzi sono stati definiti dal D.P.R. 23 giugno 1962, n. 947³³.

Il comma 1 dell'art. 27 qui modificato, prevede - fissando, come detto, al 30 giugno 2008 il relativo termine - che le regioni possano procedere al riordino, anche mediante accorpamento o eventuale soppressione di singoli consorzi, dei consorzi di bonifica e miglioramento fondiario secondo criteri definiti di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture.

Il comma fa salvi le funzioni e i compiti attualmente svolti dai medesimi consorzi e le relative risorse, ivi inclusa qualsiasi forma di contribuzione di carattere statale o regionale; i contributi consortili devono essere contenuti nei limiti dei costi sostenuti per l'attività istituzionale.

Il comma precisa inoltre che la riduzione dei componenti dei consigli di amministrazione e degli organi esecutivi dei consorzi prevista dal comma 35 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2008 "non si applica ai membri eletti dai consorziati utenti che partecipano agli organi a titolo gratuito".

La legge finanziaria 2008 (legge n. 244/2007, art. 2, commi 35-37) detta disposizioni sulla riduzione dei componenti dei consigli di amministrazione e degli organi esecutivi ovvero, in alternativa, sulla soppressione o il riordino dei consorzi di bonifica e miglioramento fondiario di cui al Capo I del titolo V del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, nonché dei Consorzi tra comuni compresi nei bacini imbriferi montani, di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 1953 n. 959.

In particolare il comma 35 dispone che, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedano alla riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione e degli organi esecutivi dei consorzi predetti, in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 729,

³³ Recante "Norme sui Consorzi di bonifica, in attuazione della delega prevista dall'art. 31 della legge 2 giugno 1961, n. 454".

della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) per le società partecipate totalmente da enti locali³⁴.

Il comma 36 dispone che, in alternativa rispetto alla riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione e degli organi esecutivi ed entro lo stesso termine (un anno dalla data di entrata in vigore della legge), le Regioni e le province autonome, d'intesa con lo Stato, possano procedere alla soppressione o al riordino dei Consorzi di cui al precedente comma, facendo comunque salvi i compiti e le funzioni svolti dai medesimi consorzi e le relative risorse, comprese le contribuzioni statali o regionali. Delle disposizioni specifiche in materia di soppressione si è già detto (vedi *supra*).

Il comma 37, infine, dispone che dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 36 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e a questo scopo subordina la soppressione dei consorzi che presentino squilibri di bilancio o esposizioni debitorie alla previa definizione di un piano finanziario che individui le necessarie misure compensative.

Il comma 2 dell'art. 27, qui modificato, prevede l'abrogazione dei commi 36 e 37 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008), che contenevano normativa analoga.

Il comma 36 abrogato prevedeva - per il riordino - il termine del 1° gennaio 2009, anticipato al 30 giugno 2008.

Dall'attuazione delle disposizioni qui ricordate non devono - per disposizione dell'art. 27 più volte citato - derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

³⁴ L'art. 1, comma 729, della finanziaria 2007 pone il limite numerico di tre componenti ai consigli di amministrazione delle società totalmente partecipate, anche in via indiretta, da enti locali. Tale limite sale a cinque per le società il cui capitale, interamente versato, raggiunga o superi un determinato importo, il cui ammontare è stato fissato con il DPCM 26 giugno 2007 (G.U. 7 agosto 2007, n. 182). Per tutte le società miste, partecipate cioè anche da altri soggetti pubblici o privati, la norma dispone che il numero massimo dei componenti il consiglio di amministrazione designati dai soci pubblici locali (inclusi, se presenti, quelli di nomina regionale) non sia superiore a cinque. Entro i successivi tre mesi è fatto obbligo alle società di apportare i necessari adeguamenti statutari, nonché di adeguare eventuali patti parasociali.

Articolo 11

(Riordino delle partecipazioni societarie dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a.)

1. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.31, le parole: «30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».

L'articolo 11 proroga a tutto il 2008 il termine, scaduto il 30 giugno u.s., per l'attuazione del piano di riordino e di dismissione relativo alle società regionali dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. (già Sviluppo Italia S.p.A), al fine di consentire il completamento delle attività connesse alla loro cessione alle regioni.

La relazione al d.d.l. di conversione evidenzia come la proroga si renda necessaria "anche in considerazione della nuova missione che la società deve realizzare ai sensi dell'art. 43 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112". L'articolo 43 citato prevede, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno, l'emanazione di un decreto ministeriale per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali: la gestione degli interventi viene affidata appunto all'Agenzia.

Il comma unico modifica, a tal fine, l'art. 28 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248³⁵, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Il comma 1 dell'articolo 28 già differiva al 30 giugno 2008 il termine previsto dal secondo periodo dell'articolo 1, comma 461, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006) per l'attuazione del piano di riordino e di dismissione relativo alle società regionali dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. (ex Sviluppo Italia S.p.A), al fine di consentire il completamento delle attività connesse alla loro cessione alle regioni.

Il richiamato comma 461 prevedeva l'adozione, entro il 31 marzo 2007, di un piano societario di riordino e di dismissione delle partecipazioni societarie detenute da Sviluppo Italia nei settori non strategici, sulla base dei contenuti e dei termini fissati con direttiva del Ministro dello sviluppo economico.

Il piano di dismissione avrebbe dovuto prevedere:

- la riduzione, entro il 30 giugno 2007 delle società controllate a non più di tre;

³⁵ "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria".

- la cessione, entro lo stesso termine, anche tramite una società veicolo, delle partecipazioni di minoranza acquisite; per le società regionali si sarebbe proceduto d'intesa con le regioni interessate, anche con la cessione gratuita delle partecipazioni a queste o ad altre amministrazioni pubbliche.

Ai sensi del comma 459, il numero dei membri del consiglio di amministrazione delle società controllate che risulteranno dal piano di riordino e dismissione dovrà essere non superiore a tre.

L'Agenzia nazionale dispone di 17 società regionali (le regioni non interessate sono il Lazio, la Valle d'Aosta e il Trentino Alto Adige) che operano soprattutto attraverso il sistema degli incubatori di impresa.

Al fine di salvaguardare il loro equilibrio economico e finanziario, il comma 1 stabilisce che le società regionali continuano a svolgere le attività previste dai contratti di servizio con l'Agenzia nazionale in materia di autoimpiego e autoimprenditorialità (di cui al D.Lgs. n. 185/2000), vigenti all'atto del loro trasferimento alle regioni, fino al subentro di queste ultime nell'esercizio delle funzioni svolte dalla suddetta Agenzia in relazione a tali interventi.

Il decreto legislativo n. 185 del 2000 è intervenuto nel riordinare l'intera normativa in materia di agevolazioni all'imprenditorialità giovanile, novellando la disciplina dei nuovi incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, regolati in precedenza dal decreto-legge n. 26 del 1995 e del prestito d'onore, previsto dal decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510. In particolare, nell'ambito territoriale di applicazione, ai soggetti ammessi alle agevolazioni sono concedibili i contributi a fondo perduto e mutui agevolati per gli investimenti, secondo i limiti fissati dall'Unione europea; contributi a fondo perduto in conto gestione, secondo i limiti fissati dall'Unione europea; assistenza tecnica in fase di realizzazione degli investimenti e di avvio delle iniziative. Tali benefici finanziari sono concessi entro il limite del "*de minimis*" individuato in base alle vigenti disposizioni comunitarie.

Per garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni, il comma dispone che il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisca le modalità, i termini e le procedure per il graduale subentro delle regioni nelle funzioni svolte in materia di autoimpiego e autoimprenditorialità, che dovrà completarsi entro il 31 dicembre 2010.

Al riguardo, la relazione di accompagnamento al decreto-legge sottolinea, in particolare, come le regioni abbiano richiesto, quale condizione per l'acquisizione delle società regionali, il contestuale trasferimento di funzioni e risorse tali da garantire che anche in futuro tali società conservino l'attuale fatturato e, conseguentemente, l'equilibrio economico e finanziario.

Il predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico dovrà altresì individuare:

- le attività che saranno svolte dall'Agenzia in via transitoria anche dopo il subentro delle regioni;

- le misure e le modalità di cofinanziamento nazionale dei progetti regionali in materia di autoimprenditorialità ed auto impiego che dovranno essere finanziati a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate assegnate al Ministero dello sviluppo economico.

Tali misure e modalità di cofinanziamento dovranno essere definite in base ai criteri che favoriscano l'attuazione del piano societario di riordino e di dismissione delle partecipazioni societarie detenute da Sviluppo Italia nei settori non strategici, di cui al citato comma 461 della legge finanziaria per il 2007 (cfr. *supra*).

Si ricorda che, con la legge finanziaria per il 2003 (legge n. 289/2002) le risorse destinate agli interventi nelle aree sottoutilizzate sono state concentrate in due fondi di carattere generale, di competenza, rispettivamente, del Ministero dell'economia e delle finanze (articolo 61, comma 1) e del Ministero delle attività produttive (articolo 60, comma 3). A seguito del nuovo assetto della struttura di Governo definita dal decreto-legge n. 181 del 2006 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233/2006), che ha trasferito al Ministero dello sviluppo economico, le funzioni in materia di politiche di sviluppo e di coesione prima di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per le aree sottoutilizzate risulta ora iscritto presso lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

Si ricorda inoltre che, a seguito della riclassificazione del bilancio dello Stato per missioni e programmi, il Fondo da ripartire per le aree sottoutilizzate (FAS), allocato dall'esercizio finanziario 2007 nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico nell'ambito del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, è ora ricompreso nella missione n. 28 "*Sviluppo e riequilibrio territoriale*".

La nuova classificazione del bilancio ha peraltro determinato un c.d. "spacchettamento" del Fondo in tre fondi, di identica denominazione, inseriti in tre distinti programmi:

- 28.1 Politiche per il miglioramento delle strutture istituzionali territoriali che partecipano ai processi di coesione e sviluppo;
- 28.2 Politiche per il sostegno dei sistemi produttivi per il Mezzogiorno e le aree sottoutilizzate;
- 28.3 Politiche per l'infrastrutturazione territoriale per il Mezzogiorno e le aree sottoutilizzate.

Le risorse presenti nei tre Fondi FAS dovranno essere ripartite dal CIPE destinandole agli interventi nelle aree sottoutilizzate.

Nella legge di bilancio di previsione per il 2008 (legge n. 245/2007), le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate – che dovranno essere ripartite dal CIPE - sono, conseguentemente, così esposte:

(importi in euro)

Bilancio 2008	UPB	Capitolo	2008
Strutture istituzionali	5.1.6	8349	131.964.000
Sistemi produttivi	5.2.6	8348	1.319.640.000
Infrastrutturazione territoriale	5.3.6	8425	3.091.796.000
Totale			4.543.402.008

Si ricorda, inoltre, che, ai sensi del comma 507 della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006), risultano accantonati e resi indisponibili per il 2008 405,9 milioni di euro (50% per cento della quota a legislazione vigente nel 2007 per l'anno 2008 su cui è stato calcolato il "blocco" lineare).

Il comma 1-*bis* prevede che il trasferimento di risorse a suo tempo disposto dall'art. 10-*ter* del decreto-legge n. 203/2005, da parte di Sviluppo Italia (ora Agenzia nazionale per l'attuazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, per la quale si veda il commento al primo comma) a beneficio dell'istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) S.p.A., si completi con il trasferimento aggiuntivo, entro il termine del 31 marzo 2008, di 150 milioni di euro, per lo svolgimento dei compiti istituzionali della società in favore della filiera agroalimentare.

Per ulteriormente rafforzare la società, l'ISA è inoltre autorizzata ad acquisire per incorporazione entro il successivo 30 giugno la società per azioni Buonitalia (*cf. oltre*).

Il trasferimento di fondi, destinati ai compiti d'istituto, deve avvenire senza costi per l'ISA alla quale possono essere attribuite le sole spese notarili.

La società ISA è tenuta a modificare le proprie norme statutarie in modo che negli scopi sociali vengano incluse le attività di pertinenza della incorporata Buonitalia.

Nell'ambito dell'incorporazione affluiscono all'ISA anche le risorse previste dall'articolo 10, comma 10 del decreto-legge 35/2005 a favore di Buonitalia.

Il comma 10 dell'articolo 10 del decreto-legge 35/2005 prevede che allo scopo di favorire l'internazionalizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari italiani il Ministero delle politiche agricole e forestali promuova un programma di azioni al fine di assicurarne un migliore accesso ai mercati internazionali con particolare riferimento a quelli extra comunitari. Il Ministero delle politiche agricole e forestali si avvale, per l'attuazione del programma della società «Buonitalia» S.p.a. A tale fine è destinata, per l'anno 2005, quota parte, nel limite di 50 milioni di euro, delle risorse finanziarie di cui

all'articolo 4, comma 42, della legge 24 dicembre 2003, n. 350³⁶, con riferimento all'attuazione degli interventi di cui alla delibera CIPE n. 90/00 del 4 agosto 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2000, e successive modificazioni³⁷.

L'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) S.p.A. è una finanziaria per il settore agricolo, agro-industriale e agro-alimentare, istituita nell'ottobre 2004 allo scopo di subentrare nelle attività allora svolte nel settore da Sviluppo Italia, alla quale è stato pertanto attribuito il compito di assumere partecipazioni in società operanti in agricoltura e nell'agro-alimentare e di erogare assistenza e consulenza nel settore finanziario ad aziende e enti pubblici e privati.

Con l'art. 10-ter del decreto legge sulla competitività (decreto-legge n. 35/2005³⁸) sono state disciplinate l'attività e il funzionamento di ISA (art. 10-ter) in particolare configurando un ruolo specifico per l'Istituto in merito alla valutazione, ammissione e gestione dei contratti di filiera e dei contratti di programma, nei quali siano presenti iniziative specifiche per il settore agricolo e agroalimentare. In entrambi i casi sono rimaste comunque ferme le competenze attribuite al CIPE relativamente all'approvazione degli strumenti della programmazione negoziata. La norma (comma 9 dell'art. 10-ter) aveva quindi autorizzato il Ministero delle politiche agricole e forestali ad acquistare dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e da Sviluppo Italia S.p.A. le partecipazioni da entrambi possedute nell'Isa e loro attribuite nelle misura rispettivamente del 60% e del 40% all'atto della costituzione della società.

Successivamente l'art. 10-ter del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 "*Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria*" ha disposto il trasferimento di talune risorse patrimoniali, nella disponibilità della società per azioni Sviluppo Italia SpA, alla società per azioni Istituto sviluppo agroalimentare (ISA) SpA.

In particolare i primi due commi hanno disposto che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n.203, Sviluppo Italia trasferisse a ISA, senza alcun costo o spesa ad eccezione dei costi notarili a carico di ISA ed in coerenza con le risultanze della "Relazione dell'anno 2004 sullo stato di attuazione dei progetti approvati", predisposta da Sviluppo Italia ai sensi della delibera CIPE n. 90 del 4 agosto 2000³⁹, il seguente patrimonio:

- il credito risultante dal finanziamento ad ISA Spa erogato da Sviluppo Italia Spa il 4 aprile 2005, pari a euro 200 milioni di euro (co. 1, lett. a);

³⁶ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004). Il comma 42 dell'articolo 4 ha trasferito all'ISMEA le risorse finanziarie di Sviluppo Italia Spa previste al punto 2 della [Del.CIPE 2 agosto 2002, n. 62/2002](#), per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 9, del [decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 23 maggio 1997, n. 135](#).

³⁷ Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità e le procedure per l'attuazione del comma 10, ivi inclusa l'individuazione delle risorse effettivamente disponibili da destinare allo scopo.

³⁸ Decreto legge 14 marzo 2005 n. 35 "*Disposizioni urgenti nell'ambito del piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale*", convertito con la Legge n. 80/2005.

³⁹ La delibera stabilisce, al punto 9, che Sviluppo Italia presenti, entro il giorno 30 di giugno di ogni anno, al Ministero delle politiche agricole e forestali, per il successivo inoltro al CIPE, una relazione sullo stato di attuazione dei progetti approvati e la programmazione delle attività per l'anno in corso.

- le partecipazioni acquisite sia dalla ex-RIBS Spa sia da Sviluppo Italia Spa, nonché i relativi crediti derivanti dai finanziamenti erogati (co. 1, lett. b e c);
- le disponibilità liquide ai sensi delle disposizioni di cui alla lettera b), pari a 50 milioni di euro (co. 1, lett. d),
- il debito residuo inerente al finanziamento bancario contratto dalla ex-RIBS per gli interventi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 423/1998, con il relativo residuo beneficio del rimborso da parte dello Stato (co. 1, lett. e);
- gli impegni già assunti da Sviluppo Italia Spa, anche relativi ad iniziative non ancora attuate (co. 2, lett. a);
- le competenze relative agli interventi di cui alla citata delibera CIPE n. 90 del 4 agosto 2000 (co. 2, lett. b).

Attraverso l'abrogazione disposta dal comma 9 dell'art.10-ter del decreto n. 203, il trasferimento di competenze verso ISA si è esteso agli interventi di cui alla delibera CIPE n. 90 del 2002, una volta attribuiti alla società per il risanamento del settore saccarifero RIBS.

Gli interventi, c.d. ex RIBS, riguardano il miglioramento strutturale del reddito dei produttori agricoli, con priorità per le iniziative che: contribuiscano al miglioramento economico delle singole filiere agro-industriali, anche promuovendo processi di aggregazione e di integrazione dei diversi livelli di dette filiere; abbiano come obiettivi lo sviluppo o il mantenimento dei livelli occupazionali diretti ed indotti; prevedano la creazione ed il rafforzamento di piccole e medie imprese; siano localizzate nelle aree depresse del Paese e in particolare in quelle dell'Obiettivo 1; prevedano significative innovazioni di processo o di prodotto; presentino una significativa partecipazione di operatori agricoli al capitale; richiedano una minore intensità di agevolazione; prevedano un cofinanziamento regionale, nazionale e/o comunitario; presentino i requisiti di maggiore sostenibilità ambientale; utilizzino energie rinnovabili o da autoproduzione e introducano o implementino cicli integrati delle risorse idriche; presentino la possibilità di promuovere la quotazione in borsa dell'impresa partecipata.

La società per azioni Buonitalia⁴⁰, con sede legale a Roma, ha per oggetto la promozione e la valorizzazione della produzione agroalimentare italiana. Creata nel luglio 2003, ha avuto come soci il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, l'Ice (Istituto per il Commercio Estero), l'ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) e l'Unioncamere (Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura). I suoi interlocutori operativi primari sono il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero delle Attività Produttive, nonché le Regioni.

Assumendo a modello la società francese *Sopexa "Société pour l'expansion des ventes des produits agricoles et alimentaires"*, istituita nel 1961 con capitale misto pubblico e privato, alla quale sono stati attribuiti compiti nella promozione dei prodotti agroalimentari e nella realizzazione di azioni di comunicazione commerciale, le finalità di Buonitalia sono state così individuate dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 99/2004:

⁴⁰ Società proveniente dalla "Naturalmenteitaliano Unipersonale S.r.l.", costituita in data 24 luglio 2002, che successivamente ha mutato la propria denominazione e ragione sociale in quella attuale il 4 luglio 2003.

- promuovere, valorizzare e diffondere nel mondo la conoscenza del patrimonio agricolo ed agroalimentare italiano, attraverso la creazione di un sistema che permetta di coordinare le diverse attività promozionali;
- erogare servizi alle imprese del settore agroalimentare per favorire l'internazionalizzazione dei prodotti italiani;
- tutelare le produzioni italiane attraverso la registrazione e la difesa giuridica internazionale dei marchi associati alle produzioni nazionali di origine.

Le competenze ultime citate sono state tuttavia rimesse al dicastero agricolo dall'art. 1, co. 9-ter del decreto legge n. 181/2006 di Riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri.

Al dicastero agricolo, in quanto depositario delle funzioni di indirizzo politico amministrativo è riservata la valutazione e approvazione delle iniziative e dei programmi della società Buonitalia.

Da ultimo va rammentato che il decreto legislativo n. 99/2004 è stato novellato dal decreto-legge 2/2006⁴¹, che ha demandato al Ministro delle politiche agricole il compito di trasferire a Buonitalia Spa, con proprio decreto, le risorse strumentali e finanziarie necessarie all'espletamento delle attività di valorizzazione economica, tutela e controllo dei prodotti a denominazione tutelata ad essa assegnate.

In tema di fusioni societarie va fatto riferimento all'art. 2501 c.c. che anche successivamente alla riforma prevede che società distinte vengano unite in un unico ente sociale con la modalità della "fusione in senso proprio" o con quella dell'"incorporazione". Con la prima tutte le società interessate si estinguono per integrarsi e dar vita ad una nuova società le cui quote societarie sono attribuite ai soci in modo da commisurarle alla loro situazione patrimoniale. Nella seconda modalità una società (incorporante) rimane in vita ed assorbe le altre (incorporate) che si estinguono e delle quali la società incorporante assume i diritti e gli obblighi, proseguendo peraltro in tutti i suoi rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.

Il comma 1-ter prevede una proroga dell'attività della società RAM (Rete Autostrade Mediterranee), ai fini dell'attuazione del Programma delle Autostrade del Mare. Il comma precisa che tale attività deve svolgersi sotto la vigilanza del Ministero dei trasporti e nell'ambito di direttive da questo emanate.

Viene inoltre stabilito che le azioni della società RAM vengano cedute a titolo gratuito entro il 1° marzo 2008 dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a. (nuova denominazione assunta da Sviluppo Italia s.p.a.) al Ministero dell'economia, che dovrà esercitare i relativi diritti d'intesa con il Ministero dei trasporti.

La disposizione deroga espressamente a quanto previsto dall'articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che prevede l'adozione, entro il 31 marzo 2007, di un piano societario di riordino e di dismissione delle partecipazioni societarie detenute da Sviluppo Italia s.p.a. nei settori non strategici, sulla base dei contenuti e dei termini fissati con direttiva del Ministro dello sviluppo economico.

⁴¹ Decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni nelle legge n. 81, *Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa*. La novella è stata disposta dal comma 4 dell'art. 1-bis.

Va in proposito ricordato che, la società per azioni “Sviluppo Italia”, interamente posseduta dal Ministero dell’economia e delle finanze, è stata istituita il 26 gennaio 1999, ai sensi del D.Lgs. 9 gennaio 1999 n. 1, successivamente integrato dal D.Lgs. 14 gennaio 2000, n. 3, con il compito di svolgere funzioni di coordinamento, riordino, indirizzo e controllo delle attività di promozione dello sviluppo industriale e dell’occupazione nelle aree depresse del Paese, nonché di attrazione degli investimenti.

I principali compiti assegnati alla società Sviluppo sono:

- 1) promozione di attività produttive e attrazione degli investimenti;
- 2) promozione di iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità;
- 3) supporto alle amministrazioni pubbliche centrali e locali per la programmazione finanziaria e la progettualità dello sviluppo;
- 4) consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari, con particolare riferimento per il Mezzogiorno e le altre aree depresse.

Il D.Lgs. n. 3/2000 (di modifica del D.Lgs. n. 1/1999), ha previsto la possibilità per Sviluppo Italia di operare tramite propri rami di azienda.

Il consiglio di amministrazione di Sviluppo Italia Spa, nel gennaio 2000, ha deciso di procedere alla fusione per incorporazione delle società SPI, ITAINVEST, IG, INSUD, RIBS e FINAGRA, nonché di Progetto Italia e Investire Italia.

A seguito della operazione di fusione, completata nel giugno del 2000, Sviluppo Italia è subentrata nella gestione di tutti gli interventi che precedentemente erano di competenza delle varie società in essa confluite:

- l’imprenditoria giovanile e il prestito d’onore (ora definiti “autoimpiego e autoimprenditorialità”) della IG;
- la siderurgia (legge 181/1989) e la promozione e lo sviluppo di attività imprenditoriali della SPI;
- il settore turistico della INSUD;
- le attività finanziarie di ITAINVEST;
- gli interventi nel settore agro-alimentare di RIBS e Finagra.

Sviluppo Italia detiene un portafoglio di partecipazioni costituito da numerose società, in parte ereditate dalle singole società confluite nella Società, in parte acquisite successivamente alla fusione, di cui 29 direttamente controllate, fra le quali figura anche Rete Autostradale Mediterranea.

L’articolo 1, commi 460-464, della legge finanziaria 2007 sopra citata, ha proceduto ad un riassetto complessivo di Sviluppo Italia s.p.a. La denominazione Sviluppo Italia S.p.a è stata modificata in “Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.”, qualificata come società a capitale interamente pubblico. Al Ministro dello sviluppo economico spetta:

- la definizione, con apposite direttive, delle priorità e degli obiettivi della società e l’approvazione delle linee generali di organizzazione interna, nonché del documento previsionale di gestione ed eventuali aggiornamenti;
- l’approvazione, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, dello statuto della società;

- l'individuazione, con decreto, degli atti di gestione ordinaria e straordinaria della Società e delle sue controllate dirette ed indirette, che necessitano della preventiva approvazione ministeriale ai fini della efficacia e validità.

I diritti dell'azionista sono comunque mantenuti in capo al Ministero dell'economia e finanze, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico.

Si prevede inoltre l'adozione, entro il 31 marzo 2007, di un piano societario di riordino e di dismissione delle partecipazioni societarie detenute nei settori non strategici, sulla base dei contenuti e dei termini fissati con direttiva del Ministro dello sviluppo economico.

Il piano di dismissione deve prevedere:

- la riduzione delle società controllate a non più di tre;
- la cessione, anche tramite una società veicolo, delle partecipazioni di minoranza acquisite; per le società regionali si procede d'intesa con le regioni interessate, anche con la cessione gratuita delle partecipazioni a queste o ad altre amministrazioni pubbliche.

Con riferimento al programma europeo "Autostrade del Mare" (*Motorways of the Sea*), si ricorda che tale programma si fonda su una logica di sistema integrato di trasporti, attraverso il quale l'accrescimento dell'efficacia e della competitività della modalità di trasporto combinata strada-mare avviene compatibilmente alla tutela dell'ambiente ed al decongestionamento delle strade, in un'ottica di sviluppo eco-sostenibile.

Tra i diversi interventi adottati a livello nazionale per dare attuazione al progetto comunitario delle *Motorways of the Sea*, figura l'istituzione della società Rete Autostrade Mediterranee (RAM), creata da Sviluppo Italia nel marzo 2004, e che opera in base ad una convenzione con il Ministero dei trasporti per attuare il programma Autostrade del Mare. In particolare, Rete Autostrade Mediterranee pianifica e coordina gli interventi legati alle Autostrade del mare, favorendo lo sviluppo di accordi bilaterali e multilaterali fra Italia e paesi partner del Mediterraneo, e individuando risorse finanziarie comunitarie da destinare ai progetti nazionali.

Articolo 12 *(Reclutamento dei docenti universitari)*

1. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.31, le parole: «fino al 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2009» e le parole: «entro il 30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre 2008». Resta fermo quanto

previsto dall'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112.

2. Alle procedure indette dopo il 30 giugno 2008 si applica il disposto dell'articolo 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n.43.

Il **comma 1** proroga dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009 le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 248 del 2007⁴², convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2007, in materia di reclutamento del personale docente universitario di prima e seconda fascia; gli organi accademici delle università, nell'ambito delle rispettive competenze, possono indire, entro il 30 novembre 2008, le relative procedure di valutazione comparativa. Resta inteso che le assunzioni potranno essere effettuate solo nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia, come previsto dall'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112⁴³, riguardante il *turn over*.

La proroga è necessaria, come illustrato nella relazione introduttiva al decreto-legge in esame, poiché si è verificato un considerevole ritardo nella definizione dei criteri di assegnazione delle risorse finanziarie, destinate anche all'assunzione del personale docente, da parte dei Ministeri competenti a seguito della fine anticipata della XV legislatura.

L'articolo 12, comma 2, del citato decreto-legge n. 248 del 2007 dispone che, in attesa della definizione e attuazione della disciplina delle procedure di reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia, continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2008 la normativa previgente in materia, comportando la possibilità di riattivare le procedure di valutazione comparativa e la temporanea reviviscenza della precedente disciplina, contenuta nelle disposizioni di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210⁴⁴ (già abrogata, per le parti di competenza, dalla legge n. 230/2005⁴⁵) e al relativo regolamento di attuazione, adottato con D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117⁴⁶.

⁴² Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.

⁴³ Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

⁴⁴ Legge 3 luglio 1998, n. 210, recante Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo.

Il sistema di reclutamento disciplinato dalla legge n. 210/1998 non richiede alcuna forma di abilitazione scientifica preliminare, ma prevede unicamente procedure di valutazione comparativa per posti di professore ordinario e associato, espletate direttamente dalle università per la copertura di posti vacanti e la nomina in ruolo, sulla base di criteri indicati nella legge stessa e nei regolamenti di attuazione. Le università - tramite regolamenti di ateneo (sottoposti a limitato controllo di legittimità e di merito da parte del Ministro) - possono modificare e integrare le norme “nazionali”, limitatamente ai criteri di effettuazione della valutazione stessa e alle modalità di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni. Con riguardo alle modalità di indizione delle prove, sono previsti bandi di ateneo distinti per settore scientifico-disciplinare, per posti di professore associato e di professore ordinario.

L'articolo 2, comma 1, lett. f), della legge n. 210/1998 prevede, quale esito della procedura di valutazione comparativa per professore ordinario e associato, che possono essere indicati due idonei. L'effettiva scelta tra questi è poi affidata al consiglio di facoltà che ha richiesto il bando, che può motivatamente:

nominarne uno⁴⁷;

non nominarne alcuno e indire una nuova selezione.

I candidati risultati idonei nelle procedure di valutazione comparativa relative a posti di professore associato e ordinario, i quali non siano stati preposti per la nomina in ruolo dalla facoltà che ha richiesto il bando, possono essere nominati in ruolo a seguito di chiamata da parte di altra università entro un triennio decorrente dalla data di accertamento della regolarità degli atti.

L'articolo 5, comma 9, del D.P.R. n. 117/2000 ha stabilito che l'università presso la quale sia stato espletato un concorso ad ordinario o associato, possa nominare, per motivate esigenze didattiche e previo accertamento della disponibilità finanziaria, anche l'altro candidato risultato idoneo.

Si ricorda che l'accesso al ruolo dei professori universitari (ordinari e associati) è subordinato al superamento di un concorso, le cui modalità sono state ridefinite da ultimo con la legge 4 novembre 2005, n. 230⁴⁸, che ha ampiamente riformato l'assetto previsto dalla legge n. 210/1998; l'art.12, comma 2, del DL n. 248/2007 ha comportato la reviviscenza di questa ultima legge e la sospensione dell'efficacia di quella attualmente in vigore.

La legge n. 230/2005 ha introdotto un nuovo sistema basato su un procedimento a due stadi. In primo luogo, sono previste procedure finalizzate al conseguimento della c.d. idoneità scientifica nazionale – di durata non superiore a quattro anni – bandite

⁴⁵ *Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari.*

⁴⁶ *Regolamento recante modifiche al D.P.R. 19 ottobre 1998, n. 390, concernente le modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori a norma dell'articolo 1 della L. 3 luglio 1998, n. 210.*

⁴⁷ L'articolo 5, comma 9, del D.P.R. n. 117/2000 ha stabilito che l'università presso la quale sia stato espletato un concorso ad ordinario o associato, possa nominare, per motivate esigenze didattiche e previo accertamento della disponibilità finanziaria, anche l'altro candidato risultato idoneo.

⁴⁸ *Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari.*

annualmente (entro il 30 giugno) con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, distintamente per ciascuna fascia (ordinari e associati) e per settori scientifico-disciplinari. Il conseguimento dell'idoneità scientifica nazionale non comporta il diritto all'accesso al ruolo dei professori universitari, bensì costituisce requisito necessario per partecipare alle procedure selettive per la copertura dei posti di professore ordinario e associato, bandite dai singoli atenei. Infatti, il secondo stadio della disciplina concorsuale consiste in una procedura di valutazione comparativa che ciascuna università svolge, sulla base di propri regolamenti autonomi, per selezionare le persone da chiamare a coprire i posti banditi dall'ateneo.

In attuazione della legge n. 230/2005 è stato successivamente emanato il D.Lgs. 164/2006⁴⁹, che ha ulteriormente specificato i principi e criteri ivi stabiliti per quanto concerne le procedure per il conseguimento dell'idoneità scientifica nazionale ai fini del reclutamento nel ruolo dei professori universitari.

L'articolo 66 del DL n. 112/2008 (AC1386) reca disposizioni inerenti alle assunzioni di personale delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie e di altri enti pubblici non territoriali, volte a contenere ulteriormente il turn over presso le pubbliche amministrazioni.

In primo luogo, si dispone l'obbligo, per le richiamate amministrazioni, di rideterminare, entro il 31 dicembre 2008, la programmazione triennale del fabbisogno di personale, in relazione alle misure di razionalizzazione, di riduzione delle dotazioni organiche e di contenimento delle assunzioni previste dal provvedimento in esame.

Inoltre, si prevede il contenimento delle assunzioni per l'anno 2009, con possibilità, per le amministrazioni interessate, di assumere personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10%, e non al 20% come previsto dalla normativa previgente, di quella relativa alle cessazioni avvenute nel 2008. Si dispone altresì il contenimento delle assunzioni per il biennio 2010-2011, con possibilità, per le amministrazioni interessate, di assumere personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20%, e non pari al 60% per il 2010 e al 100% per il 2011 secondo quanto disposto dalla normativa previgente. Il contenimento delle assunzioni riguarda anche l'anno 2012, con una riduzione del turn over per tale anno dal 100% al 50% delle cessazioni verificatesi nell'anno precedente.

Per quanto attiene alla stabilizzazione del personale precario delle amministrazioni interessate, invece, l'articolo in esame prevede la diminuzione della possibilità di procedere, per il 2009, alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale a tempo determinato in possesso di specifici requisiti, disponendo la possibilità di stabilizzare quest'ultimo nel limite di un contingente di personale non dirigenziale corrispondente ad una spesa pari al 10% (anziché 40%) di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente.

Il **comma 2** precisa che alle procedure indette dopo il 30 giugno 2008 si applica il disposto di cui all'art. 1, comma 2-bis, del decreto-legge n. 7 del

⁴⁹ D. lgs. 6 aprile 2006, n. 164, recante *Riordino della disciplina sul reclutamento dei professori universitari*.

2005⁵⁰, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005, ai sensi del quale la proposta della commissione giudicatrice è limitata ad un solo idoneo per ogni posto bandito, individuato nel candidato giudicato più meritevole.

In merito alle risorse finanziarie per il sistema universitario, si ricorda che l'art. 2, comma 428, della legge finanziaria 2008 istituisce un fondo con una dotazione di 550 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010, destinato ad incrementare il Fondo di finanziamento ordinario per le università (FFO). Le risorse aggiuntive devono essere utilizzate per far fronte in via prevalente agli oneri lordi per gli adeguamenti retributivi per il personale docente e ai rinnovi contrattuali del restante personale; nonché, per la parte residua, ad altre esigenze di spesa corrente e d'investimento individuate autonomamente dagli atenei.

Il successivo comma 429 subordina l'assegnazione delle predette risorse all'adozione, entro gennaio 2008, di un piano programmatico, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI). Tale piano è volto a favorire il miglioramento della qualità del sistema universitario con l'obiettivo del contenimento delle spese per il personale a vantaggio della ricerca e della didattica, di riequilibrio finanziario tra gli atenei, di ridefinizione del vincolo dell'indebitamento, di rapida adozione di un sistema programmatico degli interventi.

In particolare, il piano deve contenere disposizioni in base alle quali:

- a) in caso di superamento da parte degli atenei del limite del 90 per cento della spesa di personale sul Fondo di finanziamento ordinario per le università, sia effettivo il vincolo delle assunzioni di ruolo limitate rispetto alle cessazioni;
- b) l'erogazione delle maggiori risorse agli atenei sia subordinata all'adesione da parte degli stessi agli obiettivi del piano.

Il citato piano programmatico, come si evince dalla relazione illustrativa del decreto-legge in esame, è stato adottato dai competenti Ministeri in data 20 aprile 2008 ed è all'esame della Corte dei conti per la registrazione; lo slittamento del termine entro cui potranno essere avviate le procedure concorsuali per il reclutamento dei docenti non comporterà – è sottolineato nella relazione illustrativa - alcuna deroga alla suddetta pianificazione e gli atenei dovranno procedere nel rispetto della stessa.

⁵⁰ D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, recante *Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti*, convertito in legge, con modificazioni dalla L. 31 marzo 2005, n. 43.

Articolo 13 (Assunzione di ricercatori)

1. Per l'anno 2008 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 648 e 651, della legge 27 dicembre 2006, n.296, e, al fine di garantire l'assunzione di ricercatori nelle università e negli enti di ricerca, le risorse di cui all'articolo 1, commi 650 e 652, della medesima legge, limitatamente allo stanziamento previsto per l'anno 2008 e al netto delle risorse già utilizzate nell'anno 2007, sono utilizzate per il reclutamento di ricercatori delle università ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 4 novembre 2005, n.230, e per il

reclutamento aggiuntivo di ricercatori degli enti di ricerca, con le modalità previste dal CCNL di comparto e nei limiti dell'organico vigente presso ciascun ente, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.204, anche in deroga al limite di spesa relativo alle cessazioni di cui all'articolo 1, comma 643, della medesima legge n.296 del 2006.

2. L'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2007, n.147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n.176, è abrogato.

Il **comma 1** prevede, per l'anno 2008, la disapplicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 648 e 651, della legge finanziaria 2007 e la destinazione delle somme previste dalla medesima legge finanziarie (art. 1, commi 650 e 652), limitatamente allo stanziamento previsto per l'anno 2008 e al netto delle risorse già utilizzate nell'anno 2007, per il reclutamento di ricercatori universitari e degli enti di ricerca, con le modalità previste dal CCNL di comparto e nei limiti dell'organico vigente presso ciascun ente, anche in deroga del limite di spesa previsto dalla citata legge finanziaria (art. 1, comma 643).

La relazione introduttiva dichiara che le ragioni di necessità e urgenza della norma derivano dal fatto che, per l'esercizio finanziario 2008, si rende indispensabile utilizzare i 40 milioni di euro previsti dalla legge finanziaria 2006, già allocati sul capitolo 1714 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca; tale somma sarà in parte utilizzata (20 milioni) per il consolidamento delle assunzioni già deliberate dagli atenei ai sensi di precedenti decreti ministeriali e in parte (20 milioni) per cofinanziare nuove assunzioni da effettuare nel corso del 2008. Analoghe considerazioni valgono per le assunzioni di ricercatori presso gli enti di ricerca.

In merito al reclutamento dei ricercatori, la legge finanziaria per l'anno 2007⁵¹ (articolo 1, commi 647-652) contempla diverse disposizioni.

In primo luogo, la legge ha previsto l'adozione di nuove modalità di svolgimento dei concorsi per ricercatore, da emanare con decreto del Ministro dell'università e della ricerca entro il 31 marzo 2007, sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN) e la

⁵¹ L. 27 dicembre 2006, n. 296, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato (legge finanziaria 2007)*.

Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), in attesa di una più ampia riforma dello stato giuridico dei ricercatori (comma 647). La disposizione richiedeva che il decreto si soffermasse, in particolare, sulle modalità procedurali e sui criteri di valutazione dei titoli didattici e dell'attività di ricerca, al fine di garantire celerità, trasparenza e allineamento agli standard internazionali. Le nuove modalità si dovevano applicare ai concorsi banditi dalle università dopo l'emanazione del predetto decreto.

In secondo luogo, al fine di favorire l'ingresso nel mondo della ricerca e di ridurre il fenomeno del precariato, la legge ha disposto un piano straordinario triennale di assunzione dei ricercatori universitari, mediante la definizione – ad opera del decreto di cui sopra - di un numero aggiuntivo di posti da assegnare alle università e da coprire con concorsi banditi entro il 30 giugno 2008 (comma 648). Per la realizzazione del piano, sono stati stanziati 20 milioni di euro per il 2007, 40 milioni di euro per il 2008 e 80 milioni di euro a decorrere dal 2009 (comma 650).

Il comma 651⁵² ha, in via analoga, autorizzato per il 2007 un piano straordinario per l'assunzione di ricercatori presso gli enti di ricerca pubblici vigilati dal MUR, bandito entro il 30 aprile 2007, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca. A tal fine è stata autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per il 2007 e di 30 milioni di euro a decorrere dal 2008 (comma 652).

In attuazione della legge finanziaria 2007, il Ministro dell'università e della ricerca ha predisposto uno schema di regolamento contenente numerose novità rispetto alla disciplina contenuta nella legge n. 210/1998, ancora attualmente vigente, e nel relativo regolamento di attuazione⁵³. Le innovazioni previste dal documento riguardano, in particolare, la previsione di un doppio livello di valutazione del candidato (uno esterno, a cura di esperti italiani ed internazionali, e uno interno, affidato alla commissione giudicatrice dell'ateneo che bandisce il concorso), la modifica delle prove da sostenere e la riduzione dei settori scientifico-disciplinari. Tuttavia, il procedimento per l'adozione del decreto ministeriale contenente le procedure con cui assegnare i posti da ricercatore messi a disposizione dalla finanziaria 2007 si è protratto per l'intera durata della XV legislatura e, al termine di questa, non risulta ancora concluso⁵⁴.

⁵² Sui limiti di applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma si veda l'art. 3 del D.L. 7 settembre 2007, n. 147.

⁵³ D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117, *Regolamento recante modifiche al D.P.R. 19 ottobre 1998, n. 390, concernente le modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori a norma dell'articolo 1 della L. 3 luglio 1998, n. 210*. Ai sensi di questo, i concorsi da ricercatore sono banditi e svolti dalle università. La commissione giudicatrice è composta di tre membri, di cui un membro interno (ordinario o associato confermato), designato dalla facoltà, affiancato da commissari in servizio presso altri atenei, di cui un ricercatore confermato e un professore di fascia diversa da quello nominato dalla facoltà. Ai fini della selezione dei candidati, il reclutamento dei ricercatori si articola, oltre che nella valutazione dei titoli, in due prove scritte (una delle quali sostituibile con una prova pratica) e in un colloquio. La commissione può indicare un solo vincitore per ciascun posto di ricercatore.

⁵⁴ Lo schema di regolamento è stato inviato al CUN e alla CRUI per il parere in data 3 maggio 2007. Successivamente è stato sottoposto al vaglio del Consiglio di Stato. Da ultimo, il regolamento è stato inviato alla Corte dei Conti, la quale, con nota n. 49/P del 13 marzo 2008 ha comunicato che la Sezione di controllo di legittimità nell'adunanza del 13 marzo 2008 ha deliberato di ricusare il visto e la conseguente registrazione al regolamento.

Per tale motivo, nelle more dell'adozione del regolamento e al fine di garantire comunque l'operatività del piano straordinario di assunzione dei ricercatori universitari, il Parlamento ha approvato due disposizioni.

In un primo momento, l'articolo 3 del d.l. n. 147/2007⁵⁵, al fine di garantire una più ampia assunzione di ricercatori nelle università e negli enti di ricerca, ha stabilito che le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 648 e 651, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applicassero per l'anno 2007 con riferimento alle assunzioni ivi previste e le risorse di cui ai commi 650 e 652 della medesima legge n. 296 del 2006, non utilizzate per detto anno fossero, rispettivamente, destinate per euro 20 milioni⁵⁶ ad incremento dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per il finanziamento ordinario delle università e per euro 7,5 milioni ad incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, come determinate dalla tabella C della citata legge n. 296 del 2006.

Da ultimo è stato approvato l'articolo 12, comma 2-*bis*, del d.l. n. 248/2007 (c.d. mille proroghe), ai sensi del quale si è precisato che, nelle more dell'attuazione del regolamento dei concorsi per ricercatore di cui alla legge finanziaria per il 2007, sono validi i bandi di concorso a posti di ricercatore emanati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (1° marzo 2008). La norma specifica altresì che a tali procedure concorsuali si applica la disciplina attualmente in vigore, ossia quella prevista dalla legge n. 210/1998 e dal relativo regolamento di attuazione.

A fine di completezza, si segnala che:

ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge n. 230 del 2005⁵⁷, per la copertura dei posti di ricercatore sono bandite fino al 30 settembre 2013 le procedure di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210. In tali procedure sono valutati come titoli preferenziali il dottorato di ricerca e le attività svolte in qualità di assegnisti e contrattisti e di borsisti postdottorato. L'assunzione di ricercatori a tempo indeterminato ai sensi del citato comma è subordinata ai medesimi limiti e procedure previsti dal comma 6 del medesimo articolo per la copertura dei posti di professore ordinario e associato;

con l'articolo 23 del d.l. n. 223/2006⁵⁸ si è disposta, a fini di contenimento della spesa, la eliminazione del parere del CUN sulle procedure di valutazione comparativa per posti di ricercatore universitario bandite fino al 30 settembre 2013, nonché su quelle per professore ordinario e associato bandite secondo la normativa previgente alla legge n. 230/2005, nonché per le procedure di conferma in ruolo;

l'articolo 3, comma 1-*bis*, del citato d.l. n. 147/2007 ha introdotto alcune misure sulla valutazione dei ricercatori. In particolare, si stabilisce che la qualità dell'attività scientifica e didattica dei ricercatori assunti dalle università a seguito di concorsi banditi

⁵⁵ D.L. 7 settembre 2007, n. 147, recante *Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari*, convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 25 ottobre 2007, n. 176. Di tale articolo il comma 2 dell'articolo in esame dispone l'abrogazione.

⁵⁶ In attuazione di tale disposizione, il Ministro ha stabilito, con D.M. 14 novembre 2007 (prot. n. 565) e D.M. 30 novembre 2007 (prot. n. 620), la ripartizione tra le università statali dei fondi necessari per l'attivazione delle procedure di reclutamento.

⁵⁷ *Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari*.

⁵⁸ D.L. 4 luglio 2006, n. 223, *Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale*, convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 4 agosto 2006, n. 248.

successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto è sottoposta, dopo tre anni dalla data di assunzione, alla valutazione dell'ANVUR. La procedura si ripeterà dopo ulteriori tre anni. Qualora la valutazione sia negativa, il Ministero, in sede di ripartizione del Fondo per il finanziamento ordinario, provvede a detrarre dalla quota spettante all'università interessata una quota pari al trattamento economico complessivo medio dei ricercatori universitari⁵⁹.

L'art. 1, comma 643, della legge finanziaria 2007 autorizza, per gli anni 2008 e 2009, gli enti di ricerca pubblici ad effettuare assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purché entro il limite delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nell'anno precedente.

Con riferimento al personale degli enti di ricerca, si ricorda che il reclutamento dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca è regolato sulla base delle norme concernenti il pubblico impiego⁶⁰. Nel rispetto delle norme generali e dei singoli decreti di organizzazione degli enti⁶¹, ciascun ente definisce la programmazione pluriennale del fabbisogno del personale e le singole procedure di reclutamento sulla base dei propri regolamenti interni, generalmente nell'ambito di un piano triennale di attività, formulato e rivisto annualmente sulla base del programma nazionale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 204 del 1998⁶².

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto legislativo, a partire dal 1° gennaio 1999 gli stanziamenti da destinare al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), all'ASI, all'Osservatorio geofisico sperimentale (OGS), agli enti finanziati dal Ministero dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono determinati con unica autorizzazione di spesa ed affluiscono ad apposito fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, istituito nello stato di previsione del medesimo Ministero. Al medesimo fondo affluiscono, a partire dal 1° gennaio 1999, i contributi all'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFN), nonché altri contributi e risorse finanziarie che saranno stabilite per legge in relazione alle attività dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), dell'INFN e relativi laboratori di Trieste e di Grenoble, del Programma nazionale di ricerche in Antartide, dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna. Il fondo è

⁵⁹ Un ordine del giorno accolto al Senato nella seduta del 17 ottobre 2007 (odg 3.100 – Ranieri ed altri) ha impegnato il Governo a rivedere nella prima occasione legislativa il contenuto di tale disposizione.

⁶⁰ Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (rapporto di lavoro) e L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 3, comma 6 (reclutamento). Norme particolari sui ricercatori sono stabilite dall'articolo 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196, dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e dall'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

⁶¹ Si ricordano tra gli altri: Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.), D.Lgs. del 4 giugno 2003, n. 127; Agenzia spaziale italiana (A.S.I.), D.Lgs. 4 giugno 2003, n. 128; Istituto nazionale di astrofisica (I.N.A.F.), D.Lgs. 4 giugno 2003, n. 138; Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), D.Lgs. 3 settembre 2003, n. 257; Istituto nazionale di ricerca metrologica (I.N.R.I.M.), D.Lgs. 21 gennaio 2004, n. 38.

⁶² *Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della L. 15 marzo 1997, n. 59.*

determinato ai sensi dell'articolo 11, terzo comma, lettera d)⁶³, della legge 5 agosto 1978, n. 468, ed è ripartito annualmente tra gli enti e le istituzioni con decreti del Ministro dell'università e della ricerca, emanati previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia.

Il **comma 2** abroga l'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 147 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla n. 176 del 2007 (v. nota 55).

⁶³ Tabella C della legge finanziaria.

Articolo 14

(Comitato nazionale del sistema universitario e Comitato d'indirizzo per la valutazione della ricerca)

1. Il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) di cui all'articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n.370, è prorogato, nella composizione esistente alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino al 31 maggio 2009 ovvero, se ultimate prima della suddetta data, fino al completamento delle procedure occorrenti a rendere effettivamente operativa l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), di cui all'articolo 2, commi 138-141, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.286.

2. Per le attività di funzionamento del CNVSU e del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR) sono utilizzate le risorse finanziarie previste dall'articolo 2, comma 142, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.286, iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'articolo 14, **comma 1**, conferma il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) nell'attuale composizione fino al 31 maggio 2009 ovvero fino al completamento delle procedure occorrenti a rendere effettivamente operativa l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), se ultimate prima della suddetta data.

Al fine di potenziare il sistema di valutazione, nel corso della XV legislatura, l'articolo 2, commi 138-142, del D.L. n. 262/2006⁶⁴ ha previsto l'istituzione dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).

La norma istitutiva assegna all'Agenzia tre funzioni principali (art. 2, co. 138):

- a) valutazione della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca, sulla base di un programma annuale approvato dal Ministro dell'università e della ricerca;
- b) coordinamento delle attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca;
- c) valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione.

⁶⁴ D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, *Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria*, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

Il d.l. n. 262/2006 ha altresì stabilito che, una volta entrato a regime il nuovo sistema con l'effettiva operatività dell'ANVUR, vengano soppressi gli attuali organismi preposti alla valutazione, ossia CIVR e CNVSU, nonché i Comitati di valutazione del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'Agenzia spaziale italiana (art. 2, co. 141).

Per l'attuazione del nuovo sistema, il citato d.l. n. 262/2006 ha previsto l'adozione di un regolamento di delegificazione, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere delle competenti commissioni parlamentari (art. 2, co. 140), volto a stabilire le modalità organizzative e di funzionamento dell'ANVUR, ivi incluse la nomina e la durata in carica dei componenti dell'organo direttivo⁶⁵.

Il regolamento è stato adottato con il D.P.R. 21 febbraio 2008, n. 64⁶⁶. Si divide in due capi, il primo dedicato alla definizione dei principi generali e alla disciplina delle attività dell'ente, mentre il secondo riguarda l'organizzazione.

Per quanto riguarda i principi si stabilisce che l'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, ed è sottoposta al controllo della Corte dei conti (art. 2, co. 1).

Con la finalità di garantire autonomia operativa, il regolamento precisa che l'Agenzia agisce in piena indipendenza per quanto riguarda i propri criteri, i metodi e gli strumenti di valutazione, tenendo conto di quelli riconosciuti a livello internazionale e sulla base di programmi approvati dal Ministero di cui comunque rimane ferma la vigilanza (art. 2, co. 3-5). Si prescrive, inoltre, che la stessa attività dell'Agenzia sia oggetto di valutazione periodica, da effettuarsi mediante rapporti redatti da comitati di esperti internazionali nominati dal Ministro, anche sulla base di designazioni delle organizzazioni europee di settore (art. 2, co. 7).

Gli articoli da 3 a 6 del regolamento disciplinano le attività principali dell'Agenzia, specificando nel dettaglio quanto stabilito dalla legge istitutiva. In linea generale, l'ANVUR svolge le valutazioni esterne delle attività istituzionali delle università e degli enti di ricerca, relativamente alla loro qualità, efficacia, efficienza ed economicità (art. 4). È oggetto di valutazione anche l'integrazione tra attività didattiche e di ricerca delle università.

In tale quadro, è compito dell'Agenzia: a) stabilire i requisiti vincolanti per l'istituzione di nuove università o per l'attivazione di qualunque tipo di corso di studio universitario; b) definire i criteri e i parametri per la valutazione periodica delle strutture didattiche universitarie e di ricerca; c) indirizzare, coordinare e vigilare le attività proprie dei nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca; d) valutare l'efficienza e l'efficacia degli accordi di programma e dei programmi di esclusiva competenza del Ministero; e) promuovere e diffondere la cultura della qualità e della valutazione nell'ambito della didattica universitaria e della ricerca, anche mediante la predisposizione di appositi progetti di ricerca e protocolli formativi.

Tra le ulteriori funzioni dell'ANVUR, occorre poi segnalare che, al fine di assicurare il collegamento tra i risultati della valutazione e la ripartizione dei finanziamenti pubblici – principio già richiamato dalle norme istitutive dell'Agenzia - il D.P.R. n.

⁶⁵ L'art. 2, co. 142, ha previsto, infine, un limite di spesa pari a 5 milioni di euro annui, nonché la relativa copertura finanziaria a valere sulle risorse per il funzionamento del CNSVU e, per la quota rimanente, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO).

⁶⁶ *Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).*

64/2008 (art. 3, co. 2-5) dispone che l’Agenzia propone al Ministero i criteri per la ripartizione per ciascun anno di:

Ø una quota del Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO), di cui all'art. 5 della legge n. 537 del 1993⁶⁷;

Ø una quota del Fondo ordinario degli enti pubblici di ricerca, di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 204/1998⁶⁸.

L'ammontare di tali quote, non consolidabile, dipenderà dalla qualità dei risultati delle attività compiute da atenei ed enti di ricerca. L’Agenzia determina altresì il c.d. costo standard degli studenti universitari (comprensivo anche dei costi per la ricerca universitaria), necessario ai fini del calcolo della quota di riequilibrio del Fondo per il finanziamento ordinario delle università⁶⁹.

Oltre all’elaborazione dei criteri per la ripartizione dei fondi, l’Agenzia dispone di un potere di segnalazione al Ministro per l’adozione di provvedimenti premiali o sanzionatori nei casi di università che hanno registrato rapidi miglioramenti o scostamenti negativi rispetto agli standard prefissati.

Infine, l’ANVUR svolge alcuni compiti complementari alle attività di valutazione, quali: raccolta e analisi dei dati (art. 6), consulenza, formazione e promozione culturale. Ha inoltre il compito di redigere un rapporto generale sullo stato del sistema nazionale delle università e della ricerca a cadenza biennale, da inviare al Governo e al Parlamento (art. 5).

Accanto alle funzioni elencate nel regolamento, vanno considerate due ulteriori attribuzioni dell’Agenzia, disposte da singole norme di legge, approvate nel corso della XV legislatura. In particolare, si ricorda che l’ANVUR: a) valuta la qualità dell’attività scientifica e didattica dei ricercatori dopo tre anni dalla data di assunzione (art. 3, co. 1-bis, d.l. 147/2007⁷⁰), b) collabora con il MUR alla realizzazione di un osservatorio nazionale sugli iscritti ai corsi di laurea (art. 3, co. 6, d.lgs. n. 21/2008).

Per quanto concerne l’organizzazione dell’ente, disciplinata dagli articoli da 7 a 12 del regolamento, occorre in premessa sottolineare che, pur ispirandosi al modello di agenzia delineato negli artt. 8 e 9 del d.lgs. n. 300/1999⁷¹, l’ANVUR se ne discosta sotto il profilo strutturale, in ragione dei compiti specifici che la normativa attribuisce all’ente.

Nel dettaglio, il regolamento prevede cinque organi: Presidente, Consiglio direttivo, Direttore, Comitato consultivo e Collegio dei revisori dei conti (art. 7).

⁶⁷ L. 24 dicembre 1993, n. 537, *Interventi correttivi di finanza pubblica*.

⁶⁸ D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204, *Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della L. 15 marzo 1997, n. 59*.

⁶⁹ A tal proposito, si ricorda che l'art. 5, co. 3, della legge 537 del 1993 prevede che nel FFO siano comprese una quota base, da ripartirsi tra le università in misura proporzionale alla somma dei trasferimenti statali e delle spese sostenute direttamente dallo Stato per ciascuna università nell'esercizio precedente (criterio della spesa storica), che è decrescente nel tempo; ed una quota di riequilibrio, da ripartirsi sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro, relativi a standard dei costi di produzione per studente e agli obiettivi di qualificazione della ricerca.

⁷⁰ D.L. 7 settembre 2007, n. 147, *Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari*. La norma si applica ai ricercatori assunti dalle università a seguito di concorsi banditi successivamente alla data del 25 ottobre 2007.

⁷¹ D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, *Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59*.

Il Presidente è l'organo di rappresentanza legale dell'Agenzia, ne assicura l'unitarietà degli indirizzi e l'operatività, convoca e presiede il Consiglio direttivo, da cui è eletto tra i suoi componenti (art. 8).

Il Consiglio direttivo, che rappresenta l'organo di governo dell'ente, è formato da 7 membri scelti tra personalità di riconosciuta qualificazione ed esperienza nell'istruzione superiore e nella ricerca, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università, sentite le commissioni parlamentari competenti (art. 9). Almeno due membri devono essere persone esterne alle università e agli enti di ricerca italiani, da scegliere tra due rose di nomi, indicate rispettivamente dall'*European research council* e dalla *European university association*. Gli altri cinque componenti sono scelti in una rosa di persone indicate da un Comitato di selezione nominato dal Ministro tra personalità di alta e riconosciuta qualificazione scientifica e culturale⁷². Il Consiglio direttivo determina le attività e gli indirizzi della gestione dell'Agenzia, nonché i criteri e i metodi di valutazione, approva il piano annuale delle attività, il bilancio preventivo e il conto consuntivo; nomina il Direttore e i consulenti dell'ente; approva i rapporti di valutazione.

Il Direttore dell'Agenzia è responsabile dell'organizzazione interna e dell'attività gestionale dell'Agenzia. In particolare, cura l'esecuzione delle deliberazioni, delle indicazioni operative e degli indirizzi strategici del Presidente e del Consiglio direttivo, alle cui sedute partecipa senza diritto di voto e con funzioni di segretario verbalizzante (art. 10).

Il Comitato consultivo, formato da componenti designati in rappresentanza delle università, della comunità scientifica nazionale ed internazionale, degli enti territoriali e delle parti sociali, dà pareri e formula proposte al Consiglio direttivo, in particolare sui programmi annuali di attività e sui documenti riguardanti la scelta dei criteri e dei metodi di valutazione (art. 11). Infine, il Collegio dei revisori dei conti provvede al controllo dell'attività amministrativa e contabile dell'Agenzia (art. 12).

La determinazione della dotazione organica dei dirigenti di livello dirigenziale generale e non generale dell'Agenzia, nonché l'entità e la ripartizione del personale delle aree funzionali, sono rinviate ad un successivo regolamento delegificato, alla cui entrata in vigore è legata anche la soppressione del CNVSU e del CIVR (art.13)⁷³Z:\testi\07\07_cap08.htm - ftn18# ftn18.

L'art. 14 infatti dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del succitato regolamento siano soppressi il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca e i Comitati di valutazione del Consiglio nazionale delle ricerche⁷⁴ e dell'Agenzia spaziale italiana, e che l'Agenzia subentri nei rapporti giuridici in essere dei comitati soppressi. Sono assegnati all'Agenzia, previa ricognizione e valutazione della loro congruità con le funzioni della medesima, le risorse umane, sentite le organizzazioni sindacali

⁷² Il regolamento prevede che comunque nel Consiglio direttivo debbano essere presenti almeno due donne e due uomini. L'articolo 9 prevede altresì il regime delle incompatibilità dei membri del Consiglio.

⁷³ Entro novanta giorni dal suo insediamento, il Consiglio direttivo adotta i regolamenti, sottoposti ad approvazione ministeriale, concernenti il bilancio, la gestione delle spese, la copertura dei posti di pianta organica e le regole deontologiche per lo svolgimento delle attività di valutazione.

⁷⁴ Ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante *Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.)*, il comitato di valutazione valuta periodicamente i risultati dell'attività di ricerca dell'ente, anche in relazione agli obiettivi definiti nel piano triennale, sulla base dei criteri di valutazione e dei parametri di qualità definiti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR).

maggiormente rappresentative, e salvo il diritto dei dipendenti a permanere nei ruoli ministeriali, nonché le risorse materiali e informative, ivi comprese le banche dati, dei comitati soppressi. L'Agenzia porta a compimento i programmi di attività intrapresi dai predetti comitati, conformandosi ai metodi e alle procedure da essi adottate.

L'ANVUR non potrà essere operativa fino all'approvazione del citato regolamento che ne determina la dotazione organica, la cui predisposizione, come si evince anche dalla relazione illustrativa al decreto-legge in esame, richiede tempi piuttosto lunghi e determina l'esigenza di assicurare la continuità del funzionamento del CNVSU e del CIVR.

Il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNSVU) è previsto dall'articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, con il compito, tra l'altro, di fissare i criteri generali per la valutazione delle attività delle università; predisporre una relazione annuale sulla valutazione del sistema universitario; promuovere la sperimentazione e la diffusione di metodologie e pratiche di valutazione; determinare la natura delle informazioni e dei dati che i nuclei di valutazione degli atenei sono tenuti a comunicare; attuare un programma annuale di valutazioni esterne delle università o di singole strutture didattiche. Il funzionamento del Comitato è stato disciplinato con DM 4 aprile 2000, n. 178.

Il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR) è stato istituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con il compito di indicare i criteri generali per le attività di valutazione dei risultati della ricerca e di promuovere la sperimentazione, l'applicazione e la diffusione di metodologie, tecniche e pratiche di valutazione, anche in collaborazione con le competenti strutture all'interno delle amministrazioni interessate. In particolare, il CIVR ha elaborato le Linee guida per la valutazione della ricerca. Il DPCM 7 settembre 2007 ha ricostituito il CIVR per la durata di un quadriennio, disponendo altresì che il Comitato cessi, in ogni caso, anche prima del termine previsto, al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 2, comma 141, del DL n. 262/2006.

Il **comma 2** stabilisce che le risorse finanziarie previste per l'istituzione dell'ANVUR e iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca siano utilizzate dal CNVSU e dal Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR).

In merito a tali risorse la relazione tecnica allegata al decreto-legge in esame precisa che esse ammontano, per l'anno 2008, a 3.305.768 euro al netto degli accantonamenti operati ai sensi dell'art. 1, comma 507, della legge finanziaria 2007. Di tale somma 2.500.000 euro sono stati destinati all'attuazione del DPR n. 64 del 2008, recante il regolamento sulla struttura e il funzionamento dell'ANVUR, e potranno essere temporaneamente utilizzati per assicurare la continuità del funzionamento del CNVSU e del CIVR; il rimanente importo di euro 805.768 potrà essere destinato all'emanazione del regolamento concernente l'organizzazione interna dell'ANVUR, previsto dall'art. 13, comma 1, del citato DPR n. 64/2008.

Il **comma 3** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Ultimi dossier del Servizio Studi

12	Testo a fronte	Testi a fronte dei disegni di legge AA.SS. nn. 7, 52, 146, in materia di farmaci orfani e malattie rare
13	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 4-B “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 aprile 2008, n. 80, recante misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo”
14	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 692 “Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica” Il testo con le modifiche approvate in sede referente
15	Dossier	L’immigrazione in quattro paesi dell’Unione Europea: ingressi legali e immigrazione clandestina
16	Schede di lettura	Disegni di legge AA.SS. nn. 414 e 507 Prevenzione delle frodi nei settori del credito al consumo, dei pagamenti dilazionati e differiti e nel settore assicurativo
17	Dossier	Il contenzioso Stato-Regioni: dati quantitativi
18	Schede di lettura	Disegni di legge A.A.SS. nn. 733, 242, 391 e 583 in materia di sicurezza pubblica
19	Dossier	Il Servizio diplomatico europeo
20	Dossier	Doc. LVII, n. 1. Nota di lettura relativa al Documento di programmazione economico-finanziaria 2009-2013 per le materie di interesse della 7 ^a Commissione permanente
21	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 832 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, recante misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile”
22	Dossier	Indicatori socio-economici territoriali: la regione Trentino-Alto Adige (2 ^a serie)
23	Dossier	Mercato del lavoro 2007

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all’indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".

Per gli utenti intranet del Senato è altresì disponibile il formato word seguendo il percorso "dossier di documentazione - Servizio Studi - Amarcord".